Anno XXXV - Novembre 1960 Sped. in abbon. postale (gruppo 3°)

Perfice Munus!...

FORMAZIONE E ATTIVITÀ SACERDOTALE

RASSEGNA MENSILE DI VITA PRATICA PER IL CLERO

A l'inizio dell'anno XXXVI

Avviene oggi nel campo tecnico, artistico, culturale un rinnovamento che è sintomo di progresso e di perfezionamento encomiabili.

La nostra Casa Editrice, nel suo nuovo centro di attività a Padova, come nella sede di Torino intende partecipare a tale progresso.

Ha in progetto nuove edizioni e ristampe di opere indirizzate ai Sacerdoti, specialmente a quelli in cura d'anime:: ed ha in programma un ringiovanimento del «*Perfice Munus*», il periodico di formazione e di azione pastorale che tocca il XXXVI anno di vita e può gloriarsi di una magnifica tradizione e di molteplici benemerenze a vantaggio del Clero.

Saranno aumentate le Rubriche, affinchè la rivista sia sempre più pratica ed utile: si avrà una veste tipografica più decorosa con una stampa più nitida ed una carta più resistente, pure mantenendo immutato il prezzo di abbonamento assai modico e conveniente.

Procurerà di accentuare il carattere di famiglia con abbonati, amici e simpatizzanti, ammettendone l'intervento sulle questioni trattate, rispondendo ai quesiti proposti e sollecitando il parere dei competenti sui problemi più complessi ed attuali.

Siamo sicuri che il Rev.do Clero apprezzerà i nostri propositi e ci continuerà quella fiducia che è per noi di onore e di premio.

Invocando la benedizione del Signore e di Maria SS. «Sedes Sapientiae» e seguendo le direttive dei nostri venerati Superiori, poniamo mano, con rinnovato ardore, alla nuova fatica che speriamo proficua per il Clero italiano.

ATTI DELLA SEDE APOSTOLICA

Il Motu proprio "Rubricarum instructum" e il nuovo Codice di rubriche per il Breviario e il Messale Romano

L'ultimo numero degli *Acta Apostolicae Sedis* contiene il nuovo Codice delle rubriche del Breviario e del Messale Romano, promulgato dal Santo Padre Giovanni XXIII col Motu proprio *Rubricarum instructum del* 25 luglio 1960. Esso segna un passo decisivo verso la sistemazione definitiva della legislazione rubricale del Breviario e del Messale romano. Anzi, potrebbe dirsi il coronamento di tutto il lavoro di ordinamento del culto pubblico della Chiesa, iniziato dopo il Concilio di Trento, ad opera di San Pio V, continuato dalla Santa Sede per mezzo della Sacra Congregazione dei Riti, e ripreso recentemente da San Pio X e da Pio XII. Tutta quest'opera infatti, è riassunta e compendiata nel nuovo Codice di rubriche per il Breviario e per il Messale, che il Motu proprio del Santo Padre Giovanni XXIII approva e propone alla Chiesa latina.

Ci sembra utile fermare brevemente lo sguardo sulle disposizioni del Documento Pontificio e su alcuni aspetti del nuovo Codice di rubriche, promulgato dalla S. Congregazione dei Riti.

Origine e scopo del nuovo Codice di rubriche.

Uno degli aspetti principali del nuovo «Codice» è quello di riassumere in modo chiaro e organico l'insieme della legislazione rubricale venuta a formarsi in tempi successivi e «non sempre - come accenna lo stesso *Motu proprio* - con un ordine sistematico, e perciò non senza un certo danno della primitiva semplicità e perspicuità».

Il primo nucleo della legislazione rubricale della Chiesa furono le *Rubricae generales* del Breviario e del Messale di San Pio V, che troviamo ancora preposte agli stessi libri liturgici. Nel corso dei secoli successivi, si aggiunsero i numerosi Decreti e le risposte a dubbi che sono raccolti nei sette volumi dei *Decreta authentica* della S. Congregazione dei Riti. Più recentemente, quando San Pio X, nel 1911, pose mano alla restaurazione liturgica, i suoi ordinamenti liturgici furono raccolti nelle *Additiones et variationes in rubricis,* che non si fusero, ma furono giustapposte ai testi precedenti.

La situazione era a questo punto, quando il Santo Padre Pio XII decise una prima semplificazione delle rubriche, col Decreto della S. Congregazione dei Riti in data 23 marzo 1955. Ma fu una semplificazione parziale; e il relativo Decreto, accolto universalmente con tanto favore, si aggiunse ancora al corpo delle rubriche preesistenti, sostituendole solo in parte.

Dopo questa prima semplificazione, per volere di Pio XII, la S. Congregazione dei Riti, in vista di una riforma del Breviario da inserirsi nel piano più vasto di una restaurazione generale della Liturgia, istituì una consultazione dell'Episcopato per conoscere meglio i problemi e i desideri più urgenti riguardanti l'Ufficio divino.

Fu così che lo stesso Pio XII volle fosse subito affrontato il lavoro di studio per una completa e sistematica semplificazione delle rubriche.

Nel frattempo, Pio XII venne a mancare; e il Successore, il Santo Padre Giovanni XXIII, non solo confermò l'iniziativa del Suo Predecessore, ma espresse il desiderio che fosse portata a termine quanto prima. E ciò anche dopo l'annuncio della convocazione del Concilio Ecumenico. Un Concilio, infatti, come già a Trento, potrà esaminare e discutere principî generali di riforma liturgica, darà direttive, ma difficilmente potrà scendere alla determinazione delle singole rubriche. Anzi, un insieme di legislazione rubricale, già semplificata e presentata in modo organico, potrà facilitare non poco alcuni ecompiti dei Padri della Solenne Assise ecumenica.

Risultato dello studio intrapreso sotto Pio XII è, dunque, il nuovo Codice di rubriche, che si prefigge di raccogliere le legislazione rubricale contenuta in numerosi e diversi testi, ordinarla, semplificarla e fonderla in un unico corpo. Esso, per l'ordine sistematico, la chiarezza e l'organicità, permetterà la conoscenza più facile e sicura della legge. Come il Codice di Diritto canonico venne a riordinare e chiarire, sostituendosi a tutto l'insieme meno organico delle leggi precedenti, così anche il nuovo Codice di rubriche vuole essere un primo passo concreto e deciso verso la preparazione dell'auspicato Codice di Diritto liturgico, che dovrà raccogliere e ordinare sistematicamente tutta la la legislazione liturgica.

Il nuovo Codice di rubrica.

L'insieme della nuova legislazione rubricale risulta diviso in tre parti. Precedono le *Rubricae generales,* che si riferiscono sia al Breviario che al Messale, e comprendono quelle norme generali che riguardano la distinzione e la classificazione dei singoli giorni liturgici, e il rapporto di precedenza tra di loro. Vengono poi le *Rubricae generales, Breviarii romani,* ossia le norme che regolano l'ordinamento dell'Ufficio divino nei vari giorni liturgici e nei singoli suoi elementi. Seguono finalmente le *Rubricae generales Missalis romani,* con le disposizioni che reggono le varie specie di Messe e le singole parti della Messa.

Il complesso delle tre parti si articola in un insieme di 530 numeri o canoni, disposti con numerazione progressiva, indipendentemente dalle parti, in modo da facilitare la citazione delle singole disposizioni.

Non è evidentemente possibile addentrarci in un esame minuto della ricchezza di dettagli che il nuovo Codice contiene. Più importante ci sembra fermarci a sottolineare il sistema di redazione delle varie parti e dei singoli capitoli. In contrasto, infatti, con il sistema

di stesura di tutti i testi di legislazione rubricale precedente, che si limitavano alla scarna enumerazione delle disposizioni, il nuovo Codice, all'insieme delle disposizioni premette quei princìpi che servono ad illustrare le deduzioni pratiche condensate nei vari articoli. In tal modo risulta chiaro non soltanto il testo della legge, ma gli stessi princìpi ispiratori e lo stesso spirito della legge. Prendiamo, ad esempio, le norme che determinano la estensione della celebrazione dei singoli giorni liturgici. Esse sono rette dal principio generale, che il giorno liturgico è lo stesso giorno naturale, santificato dalle azioni liturgiche, in particolare dall'Ufficio divino e dalla Messa. Di conseguenza, anche il giorno liturgico avrà una estensione che corrisponda al giorno naturale, iniziando col Mattutino e concludendosi a Compieta. Solo le domeniche e le feste di prima classe, i giorni più solenni, hanno una celebrazione più estesa, che inizia coi primi Vespri, la sera del giorno naturale precedente. Dallo stesso principio, completato dall'altro che le Ore canoniche per loro stessa natura e per la stessa loro struttura sono destinate a santificare le varie ore del giorno naturale, derivano le disposizioni sull'orario della recita dell'Ufficio, sia in coro, sia individualmente.

La gradazione liturgica

Un lato del tutto nuovo nel « Codice » è la gradazione liturgica. Cade, anzitutto, la duplice classificazione dei giorni liturgici in base al grado e al rito dell'Ufficio. Ciò è la conseguenza della disposizione che stabilisce si reciti sempre intera l'antifona, prima e dopo il salmo, a tutte le ore. Non si avrà, quindi, più la distinzione dei giorni in « doppi » e « semplici ».

Le numerose denominazioni sinora in uso vengono poi sostituite dalla più semplice classificazione dei giorni liturgici in quattro gradi, che si applicano tutte o in parte alle varie categorie dei giorni liturgici. Avremo, così, le *domeniche* distinte in domeniche di prima classe (Avvento e Quaresima) e domeniche di seconda classe (tutte le altre). Le *feste* che ora nel calendario sono indicate come « doppi di prima o di seconda classe » saranno semplicemente « feste di prima o di seconda classe »; e le altre, ora indicate come « doppi » e « semplici », saranno raccolte nella « terza classe ». Resterà poi sempre, per le feste, la forma di celebrazione meno piena, che consiste nella commemorazione fatta nell'Ufficio del giorno corrente.

Anche le ferie avranno la loro distinzione nelle quattro classi, in questo modo: ferie di prima classe: le Ceneri e tutta la Settimana santa; ferie di seconda classe: le Tempora e la seconda parte dell'Avvento; ferie di terza classe: le ferie di Quaresima e la prima parte dell'Avvento, ferie di quarta classe: le ferie del tempo natalizio, del tempo pasquale e le ferie *per annum.*

Questa classificazione in quattro gradi applicata ai vari generi di giorni liturgici permette facilmente di rendersi conto dalle precedenza tra di essi, non potendo un giorno di classe inferiore prevalere su uno di una classe superiore. E la stessa precedenza, eliminati i criteri precedenti, verrà regolata unicamente in base ad una

apposita «tabella di precedenza» che raccoglie e dispone le varie categorie di giorni liturgici in base alla classe e alla importanza dei singoli nella stessa classe.

Sempre nel campo della gradazione liturgica, del tutto nuova è l'applicazione di questi quattro gradi o classi alle Messe votive e alle Messe dei defunti. Con tale divisione, le Messe votive e dei defunti vengono raggruppate in base alla loro importanza o alla importanza dello scopo per cui vengono concesse. Di più, la stessa definizione di una classe di Messe votive già indica di per sè l'insieme dei giorni liturgici nei quali esse sono o no concesse. Il grado infatti del giorno in cui una Messa votiva o dei defunti è concessa corrisponde alla classe in cui la Messa medesima è iscritta. Così, ad esempio, una Messa votiva di seconda classe, indica una Messa votiva che si può celebrare anche in giorno di seconda classe; una Messa votiva di terza classe indica una Messa che è permessa in tutti i giorni di terza classe; e una Messa votiva di quarta classe, significa una Messa che può essere celebrata soltanto nei giorni di quarta classe, vale a dire nelle ferie ordinarie.

Il grado, o classe, dei singoli giorni liturgici ha il suo influsso anche nell'ordinamento dell'Ufficio.

Diciamo subito che la struttura dell'Ufficio divino rimane quella tradizionale, con tutto il «cursus» delle sette Ore canoniche, da Mattutino a Compieta. Un eventuale riordinamento del «cursus» quotidiano della preghiera ufficiale della Chiesa potrà rientrare negli «altiora principia» riguardanti la riforma liturgica che, come accenna il Santo Padre, saranno proposti alla considerazione dei Padri del futuro Concilio; non rientrava certo nel riordinamento della legislazione rubricale.

Ordinamento dell'Ufficio

Un altro elemento che è rimasto invariato è la forma unica dell'Ufficio divino, sia per la recita corale che per la recita individuale. Si sente chiedere, alle volte, da più parti, la soppressione delle parti strettamente corali, come i responsori, i versetti, le benedizioni. Forse troppo facilmente si dimentica il valore di elementi che inducono tanto alla riflessione e sono tanto efficaci per la formazione spirituale. Unico elemento che verrà a differenziare la recita corale da quella privata, è l'introduzione del versetto «Domine, exaudi orationem meam» in luogo del «Dominus vobiscum». Si tratta di una sostituzione, che ha già un precedente nella recita dell'Ufficio divino fatta da coloro che non sono diaconi.

Più precisamente, avranno Mattutino con unico Notturno di nove salmi e tre lezioni: tutte le domeniche; tutte le ferie, ad eccezione del Triduo sacro, le vigilie, le feste di terza classe, i giorni dell'Ottava di Natale, l'*Officium S. Mariae in sabbato*. Conservano invece il Mattutino di tre Notturni, quindi con nove salmi e nove lezioni, le feste di prima e di seconda classe e le ferie del Triduo sacro. Pasqua e Pentecoste, con la rispettiva ottava, mantengono l'ordinamento tradizionale del Mattutino con tre salmi e tre lezioni.

Questa riduzione del Mattutino è la abbreviazione a cui accenna il Santo Padre nel Motu proprio, come alleggerimento del *pensum*

quotidiano dell'Ufficio divino, desiderato da moltissimi Vescovi per riguardo soprattutto a molti sacerdoti che ogni giorno più sono aggravati da preoccupazioni pastorali. E' lo stesso spirito che aveva animato la prima semplificazione del 1955, quando i « semidoppi » erano stati ridotti a « semplici » con conseguente riduzione del Mattutino a Notturno unico: disposizione ispirata dalla necessità di dare maggiore disponibilità di preghiera fatta con calma e con tranquillità di spirito. Ora, tale principio viene esteso a quasi tutti i giorni dell'anno, domeniche comprese.

In pratica, quindi, il Mattutino avrà: nelle domeniche, due letture della S. Scrittura e una patristica di commento al Vangelo del giorno; nelle feste, due letture della S. Scrittura e una della vita del Santo; mentre le ferie conserveranno l'attuale ordinamento di tre letture o della S. Scrittura o di commento al Vangelo del giorno.

Rimangono con Mattutino di nove lezioni, abbiamo accennato, le feste di prima e di seconda classe, e le ferie del Triduo sacro. Sono i giorni delle maggiori solennità, per le quali la riduzione del Mattutino a Notturno unico avrebbe comportato il sacrificio di alcuni tra i più bei passi di lettura patristica dell'anno liturgico.

Il Calendario

Annessa al nuovo Codice di rubriche, è la nuova redazione del Calendario del Breviario e del Messale romano, riveduta in base alla nuova classificazione delle feste.

Alla revisione del calendario ha presieduto lo stesso spirito che ha guidato la redazione del Codice di rubriche: non si è voluto fare del nuovo, ma redigere in forma più semplice e chiara quanto già esisteva, sia pure con l'attenzione a prendere in considerazione quanto poteva rendere più aderente alle nuove esigenze l'insieme delle disposizioni precedenti.

Così, in pratica, nel Calendario troviamo ancora tutte le feste che finora vi erano iscritte. Fanno eccezione le feste che ricorrevano due volte in onore di un Mistero o di uno stesso Santo. In base a tale principio, vengono espunte una delle due feste della Cattedra di S. Pietro (18 gennaio), una delle due feste in onore della S. Croce (3 maggio), una delle due feste in onore di S. Michele Arcangelo (8 maggio), S. Giovanni a Porta Latina (6 maggio). Sono pure cadute le feste di San Leone II: festa derivata da una interpretazione errata di testi che riportavano la indicazione della « seconda festa » di S. Leone I, cioè la traslazione del Santo Papa; e la festa di S. Anacleto (13 luglio) che non è diverso da S. Cleto, celebrato il 26 aprile insieme a San Marcellino.

Altre feste sono ridotte a sola commemorazione, in ragione del loro carattere locale, o di altri elementi storici meno certi: tra queste la festa dei sette dolori della Madonna al venerdì di Passione, la feste della Madonna del Carmine e della Mercede; la festa delle Stimmate di San Francesco; le feste di S. Giorgio, S. Alessio e S. Eustachio.

Alcuni aspetti pastorali

Un lavoro basato su princìpi di critica delle fonti, avrebbe richiesto certamente altre disposizioni: ma, ripetiamo, non si è voluto creare nulla di nuovo, ma sia pure ritoccando dove si mostrasse necessario. La sola modifica sostanziale è la nuova classificazione delle feste, distribuite in tre gradi; e il raggruppamento di tutte le feste finora «doppie» e «semplici» in una classe unica, la terza.

Abbiamo accennato ad alcuni aspetti nuovi o peculari del nuovo Codice di rubriche. Non sarebbe davvero possibile passare in rassegna, sia pur brevemente, tutto l'insieme di particolari di cui il Codice risulta ricco.

Ma non avrebbe una visione completa ed esatta del nuovo Codice chi lo considerasse un arido insieme di norme rubricali fini a se stesse, o limitate solamente ad un ordinamento saggio e preciso della forma esterna della celebrazione del culto. Sarebbe lo stesso errore di voler considerare la Liturgia unicamente limitata alla conoscenza delle rubriche, escludendo tutto l'insieme del suo elemento dommatico, storico e dottrinale, e ascetico.

Ci sembra, infatti, che uno degli aspetti propri del nuovo Codice di rubriche sia proprio l'aver conciliato la determinazione esatta e regolata anche nel dettaglio, della celebrazione esterna del culto con una visione pastorale della Liturgia. In tal modo, esso offre al sacerdote uno strumento non certamente disprezzabile di lavoro pastorale.

Un primo lato di questo aspetto pastorale è la precedenza data alla domenica su tutte le feste che non siano di prima classe. E' il coronamento dell'opera di riforma iniziata da san Pio X per la restituzione della sua celebrazione regolare al «dies Domini» nel duplice significato di commemorazione ebdomadaria della Pasqua e del Battesimo.

Un secondo lato del valore pastorale è la attuazione di una prevalenza netta del ciclo del Tempo, con la celebrazione del Mistero della Redenzione, sul ciclo dei Santi. In questo modo viene assicurata la celebrazione di periodi, che sono come il fulcro dell'anno liturgico. Le Quattro Tempora avranno la loro celebrazione quasi sempre assicurata, cedendo esse solamente alle feste di seconda classe. Eguale preminenza avrà l'ultimo periodo dell'Avvento, dal 17 al 24 dicembre, le ferie caratterizzate dalle antifone «O». Tutta la Quaresima poi, con la elevazione delle sue ferie al grado di terza classe, avrà la precedenza sulle feste ordinarie dei Santi, che risulteranno, in pratica, ridotte a semplice commemorazione. Soprattutto la celebrazione piena della Quaresima, con l'Ufficio e la Messa del Tempo, obbligatoria ogni giorno anche in coro, acquista particolare valore per la ricchezza di elementi ascetici destinati alla vita spirituale dello stesso sacerdote, e di elementi catechetici che la liturgia del tempo contiene per una opportuna preparazione dei fedeli alla Pasqua.

Terzo lato di questo aspetto pastorale, e nuovo, è la istituzione di un gruppo di Messe votive, destinate a sottolineare alcune celebrazioni straordinarie, quali le ricorrenze giubilari delle parrocchie e del parroco, di particolari istituzioni, o avvenimenti, quali le Mis-

sioni al popolo, o particolari convegni. In questo modo la celebrazione della Messa, opportunamente scelta nel suo formulario, diviene un elemento non più decorativo, ma di vera vitalità per l'immediatezza che acquista nell'accostamento ai sentimenti che la particolare celebrazione suscita nei partecipanti.

Un ultimo lato che vogliamo sottolineare è la parte concessa ai Vescovi nell'ordinamento della Liturgia nelle rispettive diocesi. Questo movimento, iniziato con le riforme compiute negli ultimi anni, trova un campo assai più vasto nel nuovo Codice di rubriche. Il Vescovo non è più soltanto la figura del custode dell'osservanza della legge, ma ne diviene anima, applicando concretamente la legge in base alle esigenze e alle necessità del suo gregge.

Egli non ha più soltanto la possibilità di imporre un'orazione imperata o concedere o comandare una Messa *pro re gravi*, ma ha il compito dello studio concreto delle particolari condizioni del suo territorio, e di applicarvi le norme generali. In base a questo principio, ad esempio, è data facoltà ai Vescovi di fissare ad altra data più opportuna per condizioni di ambiente, o di tradizioni popolari la celebrazione delle Litanie minori, che restano, in linea di massima fissate ai tre giorni prima dell'Ascensione. Si pensi al valore pastorale di una norma di questo genere, che consente di ridare vita ad una istituzione, che, in alcune nazioni, a causa della posizione geografica, aveva perduto ogni importanza, dato il periodo di celebrazione, completamente estraneo allo scopo della celebrazione stessa, destinata ad implorare la benedizione di Dio sul raccolto che va maturando. E al Vescovo vengono concesse ampie facoltà di disporre come meglio crede, senza bisogno di dover ricorrere direttamente alla Santa Sede.

Come si vede, siamo di fronte ad un lavoro di mole e di valore non ordinari, che renderà la preghiera liturgica più agile e robusta, e permetterà ai sacerdoti di compierla con quella « tranquillitas animi » che è requisito indispensabile perchè sia spiritualmente efficace e feconda.

Ed ogni sacerdote sarà riconoscente e grato al Santo Padre Giovanni XXIII per questo nuovo gesto di tanta sollecitudine a favore della parte più eletta del suo gregge, delicato e paterno richiamo a vivere e pregare più intensamente con la Chiesa.

P. GIUSEPPE LOVV, CSSR

(da *L'Osservatore Romano,* 2 settembre 1960)

Un'ottima iniziativa Pastorale

Inchiesta sulla pratica religiosa.

Riportiamo dalla rivista «*Fides*» (n. 1, 1960), un fac-simile di questionario per inchiesta pastorale sulla pratica religiosa e i motivi di allontanamento, che si intende far conoscere soprattutto ai Sacerdoti, in cura di anime.

La predetta Rivista comunica che sarà inviata copia del questionario a quanti ne faranno richiesta (Direzione Rivista «*Fides*», via della Pigna, 13 - Roma).

QUESTIONARIO

□□ PROVINCIA □□ COMUNE □□□ RIONE, quartiere, suburbio, zona statistica, centro abitato, contrada, frazione o simili.

□□□ P. □□□□ S. □□□□ I.

A) *TEMPO LIBERO E RELAZIONI SOCIALI*

*COME impiega di preferenza l'I il suo tempo libero non appena terminata l'occupazione sua abituale (lavoro, doveri scolastici, faccende di casa)?

1. ....
2. ....
3. ....

*LEGGE assai spesso? □ Spesso? □ Raramente? □

Quali letture più l'interessano?

1. ....
2. ....
3. ....

LEGGE giornali ogni giorno?

Sì □ No □

Quali giornali legge di preferenza?

1. ....
2. ....

*FREQUENTA spettacoli l'I.?

Assai spesso □ Spesso □ Raramente □ Mai □

Quali spettacoli preferisce?

1. ....
2. ....
3. ....

*ASSISTE alla televisione?

Assai spesso ☐ Spesso ☐ Raramente ☐ Mai ☐
Dove di preferenza

....

RITIENE che il divertimento debba occupare gran parte della vita quotidiana della gioventù?

Sì ☐ No ☐ Perchè?

....

SECONDO l'Intervistato-a quali dei seguenti fini i giovani dovrebbero prefiggersi nell'utilizzo del tempo libero?

1. un naturale e onesto sollievo ☐
2. il perfezionamento delle proprie facoltà ☐
3. un migliore adempimento dei propri doveri ☐ 4. religiosi ☐ 5. familiari ☐ 6. sociali ☐
7. rendersi fisicamente e spiritualmente più atto allo studio, al lavoro o alle cure della casa ☐

CREDE l'I. che sia realizzabile a breve scadenza un miglioramento delle strutture sociali a vantaggio dei più bisognosi?

Sì ☐ No ☐ Non so ☐

Se sì, a quali condizioni? Se no, perchè?

....

*APPARTIENE a qualche associazione sportiva, ricreativa, culturale, professionale? Se sì, può indicare le tre alle quali annette più importanza?

1. ....
2. ....
3. ....

GIUDICA l'I. le ragazze di oggi eccessivamente leggere di carattere?

Sì ☐ No ☐ Non so ☐
Perchè?

....

RITIENE che i suoi compagni di scuola, di lavoro o di amicizia abbiano una mentalità sana, superficiale o riprovevole?

	Mentalità		
	sana	superficiale	riprovevole
IN SCUOLA	☐	☐	☐
IN LAVORO	☐	☐	☐
IN AMICIZIA	☐	☐	☐

Ritiene che essi attraversino crisi:

1. di apatia morale? Sì ☐ No ☐
2. di scetticismo morale? Sì ☐ No ☐
3. sentimentali? Sì ☐ No ☐

Può dire il perchè? Sì ☐ No ☐

....

B) *PRATICA RELIGIOSA: motivi*

VUOLE l'I. SEGNALARE IL MOTIVO che più frequentemente, secondo lui, allontana i suoi coetanei e compagni di lavoro dalla pratica religiosa?

I

1. Forse perchè ne hanno talmente perso l'abitudine da rimanere insensibili ai richiami della coscienza?
   Sì ☐ Dubbio ☐ No ☐
2. Forse perchè essi sono talmente assillati da preoccupazioni economiche da non avere più la tranquillità spirituale necessaria a praticare la religione?
   Sì ☐ Dubbio ☐ No ☐

II

3. Forse perchè la religione sembra imposta e accettata solo per tradizione e non per libero intimo convincimento?
   Sì ☐ Dubbio ☐ No ☐
4. Forse perchè la religione sembra fondata sul timore?
   Sì ☐ Dubbio ☐ No ☐
5. Forse perchè la religione sembra fatta per i bambini ed i vecchi?
   Sì ☐ Dubbio ☐ No ☐
6. Forse perchè la religione viene considerata di importanza secondaria, di fronte ad altre manifestazioni sociali?
   Sì ☐ Dubbio ☐ No ☐

III

7. Forse perchè sono state trovate delle giustificazioni contro la religione?
   Sì ☐ Dubbio ☐ No ☐

   Quali pensa l'I. possano esser così convincenti?

   ....

   ....

   ....

8. Forse perchè non trovano risposta ai problemi e ai dubbi che li assalgono?

   Sì ☐ Dubbio ☐ No ☐

   Quali l'I. pensa possano sussistere?

   ....

   ....

   ....

9. Forse perchè la religione sarebbe sorpassata dalle scoperte scientifiche?

   Sì ☐ Dubbio ☐ Nò ☐

10. Forse perchè la società moderna sembra poco religiosa?

    Sì ☐ Dubbio ☐ No ☐

IV

11. Forse perchè la Chiesa sembra chiudere un occhio sulle ingiustizie sociali?

    Sì ☐ Dubbio ☐ No ☐

12. Forse perchè li ha urtati la maniera di procedere di qualche prete, religioso o religiosa?

    Sì ☐ Dubbio ☐ No ☐

    Quale maniera?

    ....

    ....

    ....

13. Forse perchè trovano difficile qualche pratica essenziale della religione?

    Sì ☐ Dubbio ☐ No ☐

    Quale?

    ....

    ....

    ....

14. Forse perchè trovano qualche norma morale dettata dalla religione impossibile ad osservarsi?

    Sì ☐ Dubbio ☐ No ☐

V

15. Forse perchè a casa loro non si pratica la religione?

    Sì ☐ Dubbio ☐ No ☐

16. Forse perchè vogliono imitare i loro amici che non praticano la religione?

    Sì ☐ Dubbio ☐ No ☐

17. Forse perchè sono portati ad abbandonare la religione per l'influenza di qualche:

    1. persona? Sì ☐ Dubbio ☐ No ☐
    2. partito politico? Sì ☐ Dubbio ☐ No ☐
    3. lettura? Sì ☐ Dubbio ☐ No ☐
    4. spettacolo? Sì ☐ Dubbio ☐ No ☐

B) *PRATICA RELIGIOSA*: *fatti*

*ASSISTE l'I. alla S. Messa?

1. più volte la settimana ☐ 2. nelle Domeniche e Feste regolarmente ☐ 3. nelle Domeniche e Feste con frequenti eccezioni ☐
4. più volte durante l'anno ☐ 5. assai raramente ☐ 6. mai ☐
7. risposta nulla o nessuna ☐

*RICEVE la S. Comunione?

1. più volte la settimana ☐ 2. almeno una volta la settimana ☐ 3. almeno una volta al mese ☐ 4. più volte all'anno ☐ 5. almeno una volta l'anno ☐ 6. in occasioni straordinarie (non ogni anno) ☐ 7. mai ☐ 8. risposta nulla o nessuna ☐

*PREGA? 1. almeno mattino e sera ☐ 2. una volta al giorno ☐ 3. almeno una volta la settimana ☐ 4. più volte l'anno ☐ 5. in stato di bisogno, raramente ☐ 6. mai ☐ 7. risposta nulla o nessuna ☐

DOVE prega più spesso?

1. in Chiesa ☐ 2. a casa ☐ 3. per strada ☐ 3. risposta nulla ☐

SI USA pregare insieme nella famiglia dell'I.?

Sì ☐ No ☐

Se sì, quando? 1. prima dei pasti ☐ 2. la sera ☐ 3. la Domenica ☐ 4. in occasioni straordinarie (visita della Madonna, Presepio...) ☐

FREQUENTA l'I. la sua parrocchia? Sì ☐ No ☐

*APPARTIENE l'I. a qualche associazione parrocchiale?
Sì ☐ No ☐ Una volta ne facevo parte ☐
Se sì, a quali?
1. ....
2. ....
3. ....

APPARTIENE a qualche altra organizzazione di ispirazione cristiana?
Sì ☐ No ☐ Se sì, a quali?
1. ....
2. ....
3. ....

DISIMPEGNA in codeste associazioni delle funzioni?

Sì ☐ No ☐ Una volta ☐

Se sì, a quali?

1. ....

2. ....

3. ....

HA l'I. un consigliere spirituale stabile?

Sì un sacerdote ☐ un religioso ☐ No ☐

E' AMICO di qualche sacerdote o religioso l'I.?

Sì, di un sacerdote ☐ di un religioso ☐ No ☐

APPREZZA l'I. la vocazione al sacerdozio e alla vita religiosa?

Sì ☐ No ☐ Non so ☐

*FREQUENTA l'I. l'istruzione religiosa? - Sì e precisamente: 1. in Chiesa ☐ 2. a scuola ☐ 3. in Associazione ☐ No, ha cessato di coltivare l'istruzione religiosa all'età di anni

COME giudica l'istruzione religiosa ricevuta?

1. ottima ☐ 2. buona ☐ 3. mediocre ☐ 4. insufficiente ☐ 5. inutile ☐ 6. non so ☐

....

PUO' dire perchè la trova così?

....

....

LA lezione dell'insegnante di religione desta interesse o noia?

....

Perchè?

....

*L'I. è in grado di distinguere se le seguenti affermazioni siano vere (V), dubbie (D) o false (F)?

AFFERMAZIONI	V. 1	D. 2	F. 3
1. La Chiesa Cattolica è la unica vera Chiesa di Cristo			
2. Gesù Cristo è il Figlio di Dio fatto uomo			
3. La religione è affare esclusivamente privato			
4. Iddio non si occupa degli uomini . .			
5. Dio non esiste			
Totali			

p	1	2	3	4	5	6	7	0
m	1	2	3	4	5	6	7	0
v	1	2	3	4	5	6	7	0
%								

C) *NOTIZIE DEMOGRAFICHE E SOCIALI*

*SESSO e stato civile { celibe ☐ coniugato ☐ / nubile ☐ coniugata ☐

*ETA' in anni compiuti nel 1959 ....

LUOGO di nascita ....
(*comune*) (*prov.*)

....
(*rione, quartiere, contrada o simili*)

*GRADO d'istruzione:

1. università terminata ☐ 2. università frequentata ☐ 3. media superiore terminata ☐ 4. media sup. frequentata 5. media inf. terminata ☐ 6. media inf. frequentata 7. elementare terminata 8. elementare frequentata ☐ 9. nessuna 10. risposta nulla ☐

CHE COSA pensa di fare l'I. dopo aver terminato gli studi nell'anno accademico 1959-1960?

a) Continuerà certamente gli studi frequentando
....

b) Vorrebbe continuare gli studi frequentando
....
ma non può.

c) Cesserà di studiare di sua libera volontà ☐

d) Inizierà la professione libera di
....

e) Inizierà l'attività artigiana di
....

f) Cercherà un impiego presso
....

g) Non ha deciso quello che farà ☐

IN QUALE località si recherà per studiare o lavorare?

....
(*comune*) (*prov.*)

....
(*rione, quartiere, contrada o simili*)

QUALE motivo ha influito o influirebbe sull'I. nella scelta della sua carriera?

....

*PROFESSIONE, arte o mestiere (*specificare il tipo di attività esercitata*)

....

o in condizione non professionale (*in cerca di prima occupazione, in servizio di leva, studente, casalinga, inabile, pensionato, benestante.....*)

....

*POSIZIONE nella quale la professione è esercitata
1. INDIPENDENTE, imprenditore ☐ 2. INDIPEND., professionista ☐ 3. INDIP., lavor. in proprio ☐ 4. DIPEND., dirigente ☐ 5. DIP., impiegato ☐ 6. DIP., lavor. manuale ☐ 7. COADIUVANTE (*parente senza corrispettivo contrattuale*) ☐

LOCALITA' ove viene esercitata la professione

....
(*comune*) (*prov.*)

....
(*rione, quartiere, contrada o simili*)

L'I. ha sempre coabitato con la propria famiglia naturale? (*Non si tenga conto di brevi e saltuari periodi di assenze o del normale servizio di leva militare*).

Sì ☐ No ☐ E in caso: 1. presso parenti ☐ 2. estranei ☐ 3. convitto religioso ☐ 4. convitto laico ☐ 5. Istituto di rieducazione ☐ 6. altri ☐

DA QUANTI anni dimora l'I. nella parrocchia attuale?
Dalla nascita ☐ Da .... anni

PRECEDENTE dimora dell'I.

....
(*comune*) (*prov.*)

....
(*rione, quartiere, ecc.*)

DESIDERA l'I. un'abitazione più ampia? Sì ☐ No ☐

RELAZIONE di parentela col Capo Famiglia

*GRADO d'istruzione del padre dell'I. (*indicare secondo la classificazione suesposta*)

*PROFESSIONE, arte, mestiere o condizione non professionale del padre (*come sopra*)

*POSIZIONE nella quale il padre esercita la professione (*come sopra*)

QUANTI FRATELLI ha l'I.? ☐ Quante sorelle? ☐ Che numero d'ordine occupa l'I. fraa i fratelli e le sorelle ☐

SE LO DESIDERA l'Intervistato o l'Intervistata può aggiungere altre osservazioni sugli argomenti del questionario.

....

....

....

Osservazioni dell'Intervistatore

....

....

Data ....

L'INTERVISTATORE

....

(*scrivere a stampatello cognome e nome*)

....

(*firma*)

NOTIFICHIAMO

La risposta circa il digiuno della vigilia di Natale stampata su « Perfice » dell'ottobre 1960 n. 10 pag. 537 fu stilata dal Can. Rossino in relazione ai rescritti richiesti da molti Vescovi. Per un comprensibile disguido la risposta venne pubblicata con grande ritardo e quindi non è più in linea colle nuove disposizioni e può far credere ad una svista del solutore. Infatti le nuove disposizioni vigenti in base al decreto del 3 *dicembre* 1959 lasciano ad ogni singolo fedele la facoltà, che i Vescovi non possono limitare, di scegliere il giorno 23 *dicembre o il giorno* 24 *dicembre* come meglio fa comodo.

Can. GIUSEPPE ROSSINO

TEOLOGIA MORALE

Casus conscientiae

De ieiunio eucharistico.

Cassianus sacerdos, rusticationem in parvo montano pago agens, singulis diebus festis de praecepto hora octava et decima litat, unicuique Sacro fere quindecim fidelibus adstantibus.

Cum vero, quodam die dominico summo mane foeda tempestas ingravesceret, sibi persuasit neminem hora octava Sacro adfuturum esse, ideoque, uno tantum Sacro hora decima facturo, hora septima sum dimidio cafei potionem sumsit. At ecce inopinato hora octava decem madidi fideles accedunt poscentes ut Sacrum statim fiat.

Cassianus omni ope nititur ut Sacrum ad horam octavam cum dimidio differatur, at frustra: villici enim moram aegre ferentes Sacrum urgent. Qua de re Cassianus, morem gerens, hora octava cum quadrante Sacri celebrationem init.

Num licite litaverit Cassianus.

SOLUTIO

Summus Pontifex Pius XII suo *Motu Proprio* diei 19 martii 1957 quo Indulta a Costitutione Apostolica *Christus Dominus* concessa extenduntur, haec, quod ad ieiunium eucharisticum, decernit: « Tempus ieiunii eucharistici servandi a sacerdotibus ante Missam et a christifidelibus ante sacram Communionem, horis sive antimeridianis sive postmeridianis, limitatur ad tres horas quoad cibum solidum et potum alcoholicum, ad unam autem horam quoad potum non alcoholicum; aquae sumptione ieiunium non frangitur.

» Ieiunium eucharisticum per tempus supradictum servare tenentur etiam qui Missam celebrant vel sacram Communionem recipiunt media nocte vel primis diei horis.

» Infirmi, quamvis non decumbant, potum non alcoholicum et veras ac proprias medicinas, sive liquidas sive solidas, ante Missae celebrationem vel Eucharistiae receptionem sine temporis limite sumere possunt » (AAS, XLIX, 1957, pp. 177-78).

Ad nostram facti speciem quod attinet, iuvat inquirere utrum tempus a legislatore statutum *mathematice* computandum sit, an vero liceat illud *moraliter* computare. Quaestionem hanc disiiciendam relinquimus Eduardo F. Regatillo, S. J., qui de ea in *Sal Terrae* (XLV, 1957, pp. 304-306) fuse agit. « De suyo los tiempos canónicos deben ser *fisicamente* completos; pero según la naturaleza de la cosa de que se trata, puede admitirse alguna vez un cómputo completo *moralmente*. En nuestra materia nada ha declarado la S. Sede, ni que yo sepa canonista alguno se ha propuesto la cuestión. Nosotros no juzgaríamos demasiado atrevimiento admitir un cómputo *moralmente* completo; una hora, por ejemplo, de 56 o 55 minutos. Hé aquí las razones:

» 1ª. En el derecho anterior a la Constitución *Christus Dominus* el can. 858, § 2 permitía a los enfermos *de un mes* tomar antes de la comunión algo *per modum potus aut medicinae*. La Comisión de Intérpretes declaró que ese mes de enfermedad no ha de tomarse *matemáticamente* sino *moralmente completo* (24 nov. 1927). Esta respuesta no se publicó en *Acta Apostolicae Sedis*, pero manifiesta el sentir de la S. Sede.

» entendido el mes *moralmente* ?a cuántos días podría reducirse? Según CAPPELLO, *De Sacramentis*, I, 469; ed. 2ª (1938), a 26 ó 27 días.

» Si antes el mes de enfermedad, en orden al ayuno eucarístico se podía entender *moralmente*, de pocos días menos de los treinta; por cierta analogía, no podríamos contar hoy olhora así, de pocos minutos, 4 ó 5, menos de la hora?

» 2ª. En la Instrucción sobre la vigilia pascual, que de suyo debe celebrarse a la media noche final del sábado santo, se dice que los oficios se empiecen a tal hora, que pueda comenzarse la misa *circa mediam noctem*, esto es, *hacia la media noche*; lo cual indica que puede comenzarse la misa *algo antes*, si algo antes terminaron los otros oficios. La media noche, pues, aquí no ha de computarse matemáticamente.

» 3ª. Una de las razones que alegaban los doctores para defender que el mes de enfermedad, para gozar del privilegio concedido a lor enfermos, podía tomarse *moralmente*, era el peligro de escrúpolos a que se prestaría el cómputo *matemático*. Algo así sucede en el cómputo matemático de la hora o tres horas del ayuno eucarístico. Son fracciones de tiempo tan pequeñas los minutos, que no siempre es fácil apreciarlas, cuando son pocos. En nuestra materia la falta de cuatro o cinco minutos nunca tendrá efecto jurídico alguno, como de nulidad del acto, etc.; únicamente podrá afectar a la licitud de la misa o comunión. Esta licitud creemos que queda suficientemente asegurada por la razones expuestas ».

Sententiam REGATILLO referimus, non quidem ut nobis via aperiatur ad solvendam quaestionem; aliud enim solutionis fundamentum quaerimus. Scilicet, ne villici ad iram provocarentur, a Sacro audiendo arcerentur, neve scandali periculum oriretur, Cassianus, morem iisdem gerens, recte egisse videtur. Cfr. PISCETTA-GENNARO, V, n. 351; CAPPELLO, *De sacramentis*, I, n. 482; CORONATA, *De sacramentis*, I, n. 201.

Quispiam fortasse obiiciet decem fideles non sufficere ad binandi facultatem. At, praecisione facta a numero fidelium Sacrum poscentium, hic versamur in adiunctis in quibus, nisi Cassianus litaret, fideles illi Ecclesiae praeceptum adimplere non poterant, nempe quia eorum opera necessaria erat hora decima ut ceteri Sacro adesse valerent. Ceterum, in illo parvo montano pago decem fidelium numerus, ad totam pagi communitatem comparatus, magnus esse videtur, ut ex ipsa facultate binandi patet. Nam facultas data est, et quidem a legitima auctoritate, praecise ut quindecim tantum singulis vicibus Sacro adesse valerent.

Prof. ANDREAS GENNARO S.d.B.

DIRITTO CANONICO

Sacerdos assumens regimen paroeciae vacantis

In *Perfice Munus* 1959, p. 32, proposui casum practicum circa exstinctionem potestatis sacerdotis, qui assumit regimen paroeciae vacantis, ad normam can. 472 § 2. Quidam parochus mihi obtulit aliquas obiectiones respicientes hanc solutionem et rationem ibi datas (1). Grato animo et laetus has obiectiones recepi. Ipsae probant, quod casus solutio magna cum attentione perlecta est. Sunt etiam conatus laude dignus collaborandi ad scientiae progressum, et correspondent desiderio a me frequenter manifestato, i.a. in praefatione libri mei: *De potestate ordinaria et delegata* (Romae, 1957). In ea canonistas invitavi: «ut doctrinas et sententias necnon rationes seu argumenta a me allata ad eas probandas, et etiam rationes et argumenta quibus aliorum sententias demonstravi esse erroneas, studio et iudicio critico subiiciant, et quoties reputent aliquam sententiam non esse veram aut rationem allatam non esse firmam, hoc *datis argumentis* (2) demonstrent». Libenter igitur hic refero obiectiones mihi factas et novam lucem afferre conabor.

Le ragioni portate per sostenere la validità del matrimonio di cui nel caso citato (sacerdos interim regens assistit matrimonio postquam Ordinarius constituit vicarium oeconomum sed antequam hic advenit in paroeciam et quin constitutio fuerit sacerdoti nota) furono le seguenti:

I. - *Potestas competens vicario cooperatori vel parocho viciniori... qui regimen paroeciae ex praescripto iuris assumit ante vicarii oeconomi constitutionem... attento can.* 197 § 1 *verius dicenda est ordinaria; sacerdos qui ea fruitur parocho aequiparatur ad normam can.* 451 § 2. (*Cappello, Summa iuris II, n.* 555, *nota* 1).

II. - *Haec potestas ordinaria, ad normam can.* 183 § 1 *cessat lapsu temporis praefiniti. In casu nostro tempus est praefinitum vi cann.* 472 *et* 1095 § 1 *inter se collatorum. Hoc tempus se extendit a morte parochi ad diem initi officii vicarii oeconomi.*

III. - *Verba «initum officium» non habent eundem sensum ac «nominatio seu constitutio in hoc officium», sed requirunt* actualem susceptionem muneris commissi (*Gasparri, De matrim. II, n.* 968).

---

(1) Obiectiones mihi missae deprompta e sunt ex aliqua relatione, facta a relatore casus iuris canonici habiti in conferentia, de qua in can. 131.

(2) Qui enim nihil aliud facit quam suam sententiam opponere sententiae ab alio propugnatae, aut asserere quod ratio allata ei non videtur sufficiens, non facit opus utile.

Tempus potest esse statutum in decreto constitutionis. A. v. requiritur ut vir rite nominatus officium exercere incipiat.

IV. - *Ritenuta la probabilità della sentenza di p. Bender e l'altra contraria, il can. 209 dà la giurisdizione in dubio positivo et probabili; quindi non c'è da dubitare della validità del matrimonio in questione.*

Responsio.

I. - Can. 197 § 1 statuit quod potestas ordinaria est potestas, quae ipso iure adnexa est officio. Officium hic sumitur sensu stricto, ad normam can. 145 § 1: « officium est munus ordinatione sive divina sive ecclesiastica stabiliter constitutum, ad normam sacrorum canonum conferendum, aliquam saltem secumferens participationem ecclesiasticae potestatis sive ordinis sive iurisdicionis ». De huiusmodi officio in can. 147 § 1 statuitur: officium ecclesiasticum nequit sine provisione canonica valide obtineri.

Porro, sacerdos interim assumens regimen paroeciae vacantis non habet munus stabiliter constitutum. Ipse interim gaudet potestate perficiendi plures actus iurisdictionis, sicut omnes scacerdotes potestate gaudent audiendi confessiones, in periculo mortis (can. 882). Potestatem quam sacerdos interim regens habet, sicut potestatem quam habet sacerdos audiens confessiones in periculo mortis, ipsi obtinent et habent, quin interveniat aliqua provisio canonica aut collatio officii cui adnexa est potestas, sed delegatione potestas directe conceditur personae. Haec delegatio fieri potest ab homine vel a iure.

Delegatio a iure fit i.a. in can. 882. Ubi deest officium, non datur potestas adnexa officio, et proinde non datur potestas ordinaria. Can. 197 proprie ducit ad conclusionem contrariam quam obiiciens ex ea deducit. In can. 472 § 2 habetur potestas commissa personae (non autem a persona, sed a iure communi quod idem est ac a Summo Pontifice vel a S. Sede).

In can. 472 § 2 natura potestatis non determinatur explicite. Datur alius canon, qui sub aspectu de quo nunc agimus, est locus parallelus (3) canonis 472 § 2, scilicet can. 309 § 4. In eo agitur de casu analogo: si in aliquo vicariatu apostolico desit sacerdos designatus ab homine ut regat vicariatum... « senior in vicariatu censetur delegatus a S. Sede ut regimen assumat ».

Agitur hic de sacerdote interim vicariatum regente, proprie eodem modo ac in nostro casu agitur de sacerdote interim regente paroeciam. Differentia est, quod in can. 309 legislator quantum ad naturam potestatis magis explicite locutus est. Iste sacerdos interim assumens regimen ob defectum alius et a Codice ad hoc designatus, est *delegatus* a S. Sede. Regit potestate ei *delegata* a S. Sede, et quidem *ipso iure communi delegata,* quia casus non permittit interventum seu delegationem peculiariter factam. Eodem modo sacerdos interim paroeciam regens agit potestate ipso iure (a Summo Pontifice tali modo) delegata. Eius potestas non est ordinaria.

(3) Vide can. 18.

Recursus ad can. 451 § 2 non est ad rem. Etenim, in hoc canone agitur de *vicariis paroecialibus*. Sacerdos interim regens paroeciam vacantem non est vicarius paroecialis. Non est vicarius oeconomus, nam ab ipso apprime distinguitur in eodem can. 472. Minus adhuc est vicarius alius speciei, qui in Codice enumerantur. Quod Codex de hoc sacerdote agit sub capite X, cuius titulus est « de vicariis paroecialibus », non probat eum esse vicarium paroecialem. Norma qua huic casui speciali providetur et pro qua sola induci nequit caput proprium, propter materiae connexionem suum locum naturalem habet in canonibus vel inter canones, qui agunt de regimine paroeciae vacantis et de vicario oeconomo.

Cappello affirmans sacerdotem gaudere potestate ordinaria committit errorem (4).

II. - Ex dictis sub I apparet, quod erronee hic applicatur can. 183 § 1. Potestas de qua agitur non est alicui officio adnexa, sed est *delegata*. Propterea eius amissio seu exstinctio regitur can. 207 § 1, qui agit de exstinctione potestatis *delegatae*. Non regitur, ne indirecte quidem, can. 183, qui agit de amissione *officii*. Verum tamen est quod etiam de potestate delegata valet, quod asserit obiiciens: « cessat elapso tempore, pro quo concessa fuit ».

Porro, in can. 472 § 2 hoc tempus sic est definitum: *ante oeconomi constitutionem*. His verbis statuitur: sacerdos iure designatus regit paroeciam et gaudet potestate paroeciali usque ad oeconomi constitutionem. Etiam mihi videtur verum quod obiiciens asserit, scilicet quod verbis *usque ad oeconomi constitutionem* idem significatur ac verbis: *ad diem* (accuratius: ad momentum) (5) *initi officii* vicarii oeconomi. Et merito refertur ad can. 1095 § 1. Hic applicatur principium in iure consecratum: initium potestatis successoris est finis potestatis praedecessoris. Quamvis sacerdos interim regens non sit praedecessor *in officio* (quia non habet officium), tamen est successor parochi praecedentis et parochi novi aut vicarii oeconomi succedentis praedecessor *in potestate*. Etiam parochus novus et vicarii oeconomi non sunt successor et praedecessor in sensu strictissimo seu *in officio*, cum diversa habeant officia. Sed regula etiam valet de successione in potestate. Ius enim intendit ut paroecia numquam sit absque sacerdote eam regente, et ut non adsint in ea duae personae eam regentes plena potestate et ab invicem independentes. Sive autem dicamus: « ante seu usque ad oeconomi constitutionem » sive dicamus « usque ad diem initi officii vicarii oeconomi », solvenda manet quaestio: quid significant haec verba: quodnam momentum indicant? De hoc obiiciens in n. III proponit suam sententiam. Circa eam notamus:

---

(4) Non tam difficile est, etiam pro sacerdote qui non est canonista professione, detegere hunc errorem. Assertiones factae absque ulla ratione non tam facile admitti debent, nisi crisi subiiciantur. Sed etiam rationes datae crisi subiici debent. Assertiones quasi ex cathedra factae iam tot causaverunt damna in nostra scientia canonica. Potestatem esse delegatam i.a. tenet Conte a Coronata, Instit. Iur. Can. I, n. 485. Ipse non dat rationes pro sua sententia, etsi non desint.

(5) Vide infra sub III.

III. - Verba can. 1095 § 1: *a die* initi officii intelligenda sunt in sensu *a momento* initi officii. Verba « a die » enim in ipso canone 1095 respiciunt tam possessionis captionem quam initium officii. Porro, ex can. 461 tamquam e loco parallelo lucide apparet, quod parochus nequit se ingerere in regimen paroeciae, nisi a *momento* captae possessionis. Parochus qui paroeciae possessionem capit hora 18 alicuius diei, non gaudet potestate paroeciali iam per totam hanc diem, nec potest hac die ante meridiem assistere alicui matrimonio. Vicarius oeconomus potestate sua gaudet usque ad hanc horam 18.

Si agatur de initio potestatis vicarii oeconomi, habetur casus, in quo norma de possessionis captione applicari nequit, eo quod officia simplicia non admittunt possessionis captionem. Haec proprie est ratio qua can. 1095 § 1, praeter verba: *a die adeptae possessionis beneficii*, habet verba: *vel initi officii*. Momentum igitur quo exstinguitur potestas sacerdotis interim regentis est momentum quo initium habet officium oeconomi.

In meo articulo (6) dixi: est momentum constitutionis factae ab Ordinario. Obiiciens veritatem huius doctrinae impugnat adducendo verba Gasparri. In textu Gasparri, qui praebet interpretationem can. 1095 § 1, legimus: « alii, qui non habent beneficium, sed solum officium... officium suum ineunt per actualem susceptionem muneris eisdem commissi, et ab eo die, nisi aliud cautum sit, possunt et officium exercere et matrimoniis valide assistere ».

Nos agimus de casu in quo revera nihil aliud cautum est seu in quo Ordinarius nihil aliud facit quam in officium vicarii oeconomi constituere sacerdotem, qui munus obedienter acceptat. Non video quomodo verba ipsius Gasparri adduci possint ad impugnandam doctrinam et casus solutionem a me propositam. Obiiciens cum Gasparri asserit: initium officii est actualis susceptio muneris commissi. Plenissime confirmo hanc assertionem. In his verbis idem dicitur quo ego teneo. Susceptio muneris nihil aliud est quam acceptatio nominationis seu constitutionis. Momento huius acceptationis suscipitur munus. Obliiciens deinde addit: « ergo requiritur, ut sacerdos rite nominatus officium exercere incipiat ». Sed hoc concludens, confundit et aequiparat duas res diversas. Aliud est *suscipere* munus (officium); aliud est munus (officium) *exercere*. Aliud per consequentiam est incipere *habere munus*; aliud incipere *exercere munus*. Omnino erronee asseritur, quod aliquis non potest incipere *habere* officium antequam incipiat *exercere* hoc officium. Discrimen inter beneficium et officium simplex (non beneficiale) non est, quod beneficium non suscipitur et obtinetur actuali exercitio officii (beneficialis), officium simplex suscipitur hoc actuali exercitio. Minime. Discrimen est in eo quod beneficium non suscipitur et proinde non habetur, nisi possessionis captione (aut dispensatione, quae eosdem habet effectus, prout statuitur in can. 1444 § 1); officium suscipitur sine tali possessionis captione. Effectus iuridicus quod est « habere officium cum potestate ei adnexa » producitur institutione simul cum possessionis captione, quoties agatur de officio beneficiali; sola

(6) In *Perfice Munus*, 1959, p. 32.

institutione (constitutione; nominatione) quoties agatur de officio simplici.

Videtur etiam pacificum quod a momento quo aliquis, longe distans a dioecesi vel a paroecia, possessionem cepit beneficii per procuratorem, ipse gaudet plena potestate episcopali vel paroeciali; etiamsi ipse potestatem non exercuerit seu exercere coeperit. Videtur inauditum, quod ipsa potestas (eius possessio) dependet a primo actu potestatis seu ab initio evercitii. Etiam sola praesentia seu adventus vicarii in paroeciam non est exercitium potestatis. Aliquis potest per plures dies commorari in paroecia et in domo paroeciali, quin exerceat potestatem paroecialem, puta si statim post suum adventum itineris difficilis causa tenetur cum febre decumbere. Etiam tunc non haberet potestatem et sacerdos interim regens retineret suam potestatem expectans momentum, quo vicarius oeconomus primum ponat suae potestatis actum.

Neque silentio praetereundum est, quod aliquis potest incipere exercitium potestatis paroecialis commorans extra paroeciam et antequam in eam adveniat. Vicarius oeconomus legitime constitutus pro paroecia S. Blasii potest sua potestate paroeciali audire et absolvere iuvenem domicilium habentem in paroecia S. Blasii, et quidem *statim* post suam constitutionem, commorans cum poenitente in loco sanctuarii extra paroeciam S. Blasii (can. 881 § 2). Vicarius oeconomus legitime constitutus potest statim Titio, sacerdoti simplici, viva voce vel litteris missis, conferre potestatem delegatam ad assistendum matrimonio suae sororis celebrando in paroecia pro qua est nominatus. Huiusmodi actibus, positis ante quam agens sit praesens in paroecia, cessaret potestas sacerdotis qui interim regit paroeciam. Ratio quae movit obiicientem ad impugnandam meam solutionem, nempe quod cessatio potestatis non semper est sacerdoti interim regenti nota, si ipsa dependet a sola constitutione in officium, etiam militat contra suam sententiam, quae cessationem reddit dependentem ad initio *exercitii*.

Adhuc notandum est, quod conceptus « incipere exercitium officii » est conceptus valde vagus. Estne mittere litteras ad sacerdotem interim regentem aut ei telephonice vel viva voce dicere: ego constitutus sum vicarius oeconomus et abhinc incipio regere paroeciam actus quo ipse incipit *exercere* officium? (7).

Non datur in hac materia nisi una doctrina solide in iure fundata, scilicet: quoties desit necessitas peragendi possessionis captionem aut concedendi dispensationem ei aequivalentem (can. 1444 § 1), initium officii coincidit cum ipsa constitutione et susceptione officii vel muneris. Initium *exercitii* potestatis officio adnexae in hac re nihil efficit; primus actus potestatis *sequitur* potestatis possessionem; non *causat* potestatis possessionem. Hoc docet etiam Gasparri (8).

---

(7) Ni fallor obiiciens exercitium officii aliqualiter confundit cum operosa praesentia in paroecia. Sed haec duo minime coincidunt.

(8) Patet quod initium potestatis paroecialis incipit *facto iuridico* clare et accurate determinato; facto quod natura sua est publice notum, scilicet: aut possessionis captione aut dispensatione ad normam can. 1444 aut officii collatione. Omnes hi tres actus iuridici fieri debent in scriptis, quo fit ut iuridice de iis constet.

Manet tamen semper possibile, quod superior constituens expresse determinat initium ipsius officii cum potestate adnexa. Ipse potest officium conferre a nunc vel a temporis momento futuro. Hoc fieri potest aut explicita indicatione temporis, e.g. a die 15 Martii; a die quo prima vice praesens eris in paroecia; aut implicita temporis indicatione. Sic vicarius substitutus constituitur forsitan simpliciter; sed implicite, ex natura huius officii, statuitur quod eius officium et potestas incipit a momento quo parochus discedit a paroecia.

Alias confirmationes nostrae doctrinae iam proposuimus in articulo citato (*Perfice Munus*, 1959, p. 32).

IV. - Cum Gasparri et ego eandem teneamus sententiam, hae nostrae sententiae non praebent rationem loquendi de dubio positivo et probabili propter duas sententias.

Animadvertere autem nos iuvat quod ex solo facto quod duo canonistae tenent duas sententias contrarias, non sequitur quod viget dubium iuris probabile. Antequam prudenter admittere possimus exsistentiam dubii iuris probabilis, oportet nos statuere sententias oppositas esse vere probabiles, et ad hoc non sufficit scire quod unus vel plures personae hanc sententiam tenent (etsi divulgatam in aliquo libro), sed etiam constare nobis debet quot sententia solidis rationibus probatur. De interpretatione enim privata seu doctrinali valet regula: ipsa valet id quod valet rationes quibus probatur (9). Insuper probabilitas alicuius sententiae etiam iudicanda est ex valore rationum, quae militant in favorem sententiae ipsi contrariae. Ipsi enim insimul militant contra hanc sententiam ideoque possunt probare eius falsitatem et eam privare qualibet probilitate.

Dr. L. Bender, O. P.

(9) Ut merito docent iurisperiti spiritu scientifico eminentes, e.g. A. v. Hove, *De legibus*, n. 242.

Licentia celebrandi matrimonium extra paroeciam

Clemens, parochus magnae paroeciae, tres habet vicarios cooperatores. His omnibus delegatione concedit potestatem habitualem assistendi matrimoniis ad normam can. 1096. Insuper ipsis concedit licentiam peragendi omnes functiones, quae vi can. 462 sunt parocho reservatae. In hac licentia generali comprehensa est licentia assistendi matrimoniis in quantum haec assistentia est functio sacra quae peragitur in paroecia et quae per se parocho reservata.

Aliquo die, postquam ad finem deduxerat praeparationem matrimonii celebrandi inter Proculum et Sergiam, paroecianos suos, Clemens per sex dies (7-12 iunii) discedere a paroecia cogitur. Matrimonium celebrandum est die 11 iunii. Antequam proficiscitur Clemens vocat Antonium, primum vicarium, eique dicit: « Documenta hoc matrimonium respicientia invenire potes in meo scrinio

aperto; inter vos potestis determinare, quis adstiturus sit. prout melius concordet cum aliis ministeriis peragendis».

Vix profectus est parochus, quando Sergia adit domum paroecialem et audiens parochum esse profectum, quaerit Antonium. Casum suum exponit dicens: «Heri advenit avunculus sponsi, qui desiderat assistere matrimonio et dare benedictionem nuptialem; simul autem proposuit, ut matrimonium celebretur in sanctuario B. Mariae quod tamen est extra paroeciam. Omnes, sponsi, parentes, amici hoc propositum magno plausu acceperunt. Avunculus autem mihi confirmavit, quod ad hoc debemus habere consensum parochi. Propter hoc veni hic, sed audio parochum esse absentem. Potesne tu nobis dare hanc licentiam?

1. - Assistentia matrimoniis regitur iure sat complexu. Tres habentur canones, qui hunc actum regunt, quilibet sub diverso aspectu. Habentur canones 1094-1096, qui regunt potestatem valide assistendi, statuentes qui habeant hanc potestatem vi officii et quomodo alii eam obtinent delegatione (1). Deinde habetur can. 1097, § 1, n. 2 et 3, qui agit de requisitis, ut aliquis parochus habeat ius trahendi ad se hoc determinatum matrimonium, ut ei in suo territorio assistat, a. v. de requisitis, ut possit hoc facere, quin laedat ius alius parochi vel aliorum. Deinde habetur can. 462, n. 4, quo statuitur assistentiam matrimoniis, quoties fiat (legitime vel illegitime) in territorio alicuius paroeciae, esse functionem parocho huius paroeciae reservatam, quo canonis praescripto fit, ut alii sacerdotes ibi assistentes sive vicarii cooperatores huius paroeciae addicti sive alii quicumque (sacerdotes rei omnino extranei, parochus proprius sponsae, aut sacerdos cui parochus sponsae dedit licentiam de qua agit can. 1097 § 1 n. 3) illicite agant laedens ius parochi loci ubi functio fit.

2. - Clarum est quod aliquis in uno eodem casu violare potest omnes hos tres canones simul, e. g. sacerdos simplex in paroecia A assistit matrimonio sponsorum paroecianorum parochi B, absque ulla delegatione vel licentia. Tunc invalide agit violans can. 1094-1096. Laedit ius parochi B violans can. 1097 et laedit ius parochi A agens contra can. 462 n. 4.

3. - Ex hoc patet quod Clemens, concedens vicariis tam potestatem assistendi quam facultatem peragendi assistentiam in quantum est functio sacra paroecialis, non inutiliter fecisse utrumque. Agitur revera de duabus rebus distinctis, quarum neutra per se aliam includit. Fieri potest et etiam rationabiliter, quod parochus vicario vel vicariis suis concedit potestatem habitualem assistendi valide seu potestatem de qua agunt can. 1094-1096, et tamen iis non concedit nec concedere intendit ius assistendi quod ei tribuit can. 462 n. 4. Dico: etiam rationabiliter. Nan delegatio habitualis vicariis

(1) Ad delegationem et subdelegationem quod attinet hi canones supponunt normas generales can. 199 statutas tamquam valentes etiam pro delegatione potestatis assistendi matrimonio. Vide: L. Bender, *Potestas ordinaria et delegata.* Romae, 1957, n. 5.

concessa utile est ad removendum periculum committendi errores ex oblivione, negligentia, etc. Et etiam ad praecavendos casus perplexos, si parochus causa improvisa sit impeditus, ne assistat ipse et ne deleget alium. Insuper parochus potest rationabiliter sibi reservare hanc functionem tanti momenti pro vita publica paroeciae, ita ut vicarii non possint licite assistere, nisi cum sua licentia sive in casu urgenti ligitime praesumpta. Praesumpta *legitime* dico, non tantum secundum regulas stricti iuris, sed etiam secundum normas in usu in hac paroecia, ubi parochus et vicarii fraterne et absque zelotypia collaborant. Ratio autem ob quam aliquis sacerdos, cui parochus concedit potestatem assistendi huic determinato matrimonio etiam licite assistit, quin habeat insuper expressam licentiam peragendi functionem parocho reservatam est haec. Potestatis assistendi delegatio ad matrimonium *determinatum* practice a parocho semper intenditur sic, ut ipse in ea etiam dat hanc licentiam. Adiuncta fere semper huiusmodi volutatem manifestant. Qui committit sacerdoti assistentiam *huic* matrimonio, practice utrumque dat: potestatem et licentiam ea utendi. Secus delegatio potestatis *od actum* nullum haberet effectum practicum (2).

4. - Nunc adhuc consideranda est materia canonis 1097. Nullo dubio obnoxium esse potest Clementem posse vicariis suis concedere facultatem etiam habitualem dandi alii parocho licentiam, qua hic indiget, ut possit assistere matrimonio, quod vi can. 1097 § 1 n. 2. Pertinet ad Clementem verba quas habentur in n. 3: « Habita..... licentia parochi domicilii vel quasi domicilii vel menstruae commorationis non videntur excludere hanc delegationem. Quilibet parochus potest hanc licentiam dare sive per se sive *per alium*. Et parochus qui licentiam obtinuit ab aliquo vicario cooperatore ad hoc a suo parocho auctorizato (ut aiunt), merito dicitur habere licentiam a parocho ipso, sed mediante hoc vicario legitime agente.

5. - Attamen, quantum ad facultatem concedendi hanc licentiam dicendum est, eam non esse comprehensam neque in potestate assistendi sive habitualem sive ad actum seu ad determinatum matrimonium, neque in facultate peragendi assistentiam prout est functio paroecialis. Parochus qui concedit alterutram vel utramque facultatem, per se intendit eas sic dare, ut exercitium fiat *in sua paroeic*. Porro, potestatem assistendi delegatam iam ex se nemo exercere potest extra territorium delegantis. Sed licentia assistendi seu peragendi functionem paroecialem non comprehendit a parocho huius paroeciae obtenta) aut facultatem dandi licentiam ut alius assistat in alia paroecia. Vicarius cooperator praeditus utraque facultate (respective ad normam can. 1096 et 462 n. 4) nequit licite ipse assistere in alia paroecia cum potestate delegata a parocho huius paroeciae neque legitime dare alii sacerdoti ut alibi assistat cum potestate delegata a parocho loci.

6. - Concludendum est: Clemens sane *potest* vicariis suis dare facultatem permittendi, ut matrimonium in alia paroecia celebretur,

(2) Idem non valet de delegatione generali data vicariis cooperatoribus.

coram parocho huius paroeciae vel eius delegato, ad normam can. 1095-1096. Sed haec facultas Clemens non concedit actu, et proinde vicarii eam non habent actu seu reapse, nisi haec facultas sit expresse concessa. Et communiter haec concessio non fit implicite, quia aliae concessiones sunt proprie ordinatae ad agendum *in paroecia.* Vicarii constituuntur ad cooperandum cum parocho in paroecia, non extra paroeciam. Et parochus retinet iura sua, e. g. ad praestationes de qua sermo est in can. 463, si matrimonium celebretur in sua paroecia, etsi ab alio sacerdote cui dat licentiam; parochus autem amittit haec iura si matrimonium *legitime* seu ad normam can. 1097 celebretur in alia paroecia.

7. - Antonius non gaudet facultate concedendi id quod Sergia petit. Ipse non potest concedere favorem vi facultatum quas habet seu utens aliquo iure quod parochus ei saltem implicite concessit.
Ex hoc autem non absoluta generalitate sequitur Antonium in hoc casu concreto debere denegare quod Sergia petit, declarans se hoc non posse concedere. Cum non agitur de validitate matrimonii, (haec est salva), sed de iuribus vindicandis parochi, Antonius potest cum prudentia statuere quid sit faciendum visis omnibus adiunctis. Parochus nunquam positive prohibuit dare concessionem, ut matrimonia alibi celebrentur. Casum hunc non potuit praevidere. Si igitur Antonius certo sciat Clementem in adiunctis, in quo versatur Sergia, semper concedere licentiam petitam, ita ut apud se statuere possit: certus sum quod parochus rediens et audiens me dedisse hanc licentiam dicet: « optime fecisti »; et si audiat me eam denegasse dicet: « Debuisti dare hanc licentiam ', ipse recte agit dans licentiam, ut matriminium celebretur coram avunculo cum potestate ut patet delegata a parocho loci celebrationis seu sanctuarii, Et hic parochus hanc licentiam habere ut legitimam. Etiam actus positus cum licentia legitime praesumpta est actus legitimus.

Dr. L. Bender O. P.

Questioni proposte

Delega di giurisdizione fuori Diocesi.

Il Vicario Generale della diocesi di X si reca in pellegrinaggio coi suoi diocesani ad un santuario situato fuori della sua Diocesi. Quivi, data la necessità, delega non solo i suoi sacerdoti ad ascoltare le confessioni dei suoi diocesani, ma delega pure per tale circostanza alcuni sacerdoti extradiocesani.
Si domanda:

1) *Poteva questo Vicario Generale fuori diocesi delegare i suoi sacerdoti ad ascoltare le confessioni dei suoi Diocesani?*

2) *Poteva a tale scopo delegare anche sacerdoti extradiocesani?*

R. - E' cosa inaudita che un Vicario Generale deleghi la giurisdizione per confessare fuori diocesi; non può delegare neanche il

suo Vescovo, avrà forse il Vicario poteri più ampi di Colui di cui fa le veci? Dice infatti il Can. 874 p. 1° « Jurisdictionem *delegatam*... confert... Ordinarius *loci in quo confessiones excipiuntur* ». Quindi se il Santuario era sito fuori della Diocesi, chi doveva delegare era il Vescovo o l'Ordinario del luogo del Santuario, altrimenti qui non si tratta più di un Vicario Generale, ma del Vicario stesso di Cristo il quale unico ha il potere su tutta la terra ed ultra... Il Vicario Generale poteva benissimo confessare i suoi diocesani anche fuori territorio, ma non delegare nè suoi sacerdoti nè estranei. C'è da presumere che avesse facoltà speciali perchè nessuno deve essere supposto in errore senza prove palesi. Ma io ho risposto all'interpellante e concludo dicendo: Post factum nessuno si inquieti perchè qui soccorre certamente l'*error communis*.

Digiuno prima della Messa.

Avrei bisogno di sapere se, secondo l'attinente decreto della Congregazione sul digiuno eucaristico, i sacerdoti devono astenersi dal mangiare e dal bere per un'ora e tre ore prima della S. Messa e prima della Comunione.

R. - Il decreto sul digiuno eucaristico dice espressamente che *i fedeli* devono essere digiuni tre ore prima della Comunione ed *il celebrante* invece dalla *celebrazione* della Messa. Non c'è posto per le discussioni ma solo per l'osservanza esatta della legge.

Pubblico peccatore e Sacramenti.

In paese tra poco vi saranno le prime comunioni, ora in tale circostanza il parroco invita i relativi genitori dei comunicandi ad accostarsi con il proprio figliuolo ai S. Sacramenti (confessione e comunione). Il papà di una comunicanda tiene condotta scandalosa e cioè: è risaputo da tutti in paese che non può vedere sua moglie, la tollera a mala pena, anzi glielo dice apertamente pure coabitando, peraltro è risaputo che ha delle amanti in giro, ecc., fa insomma vita disordinata. Motivo per cui alla vigilia della solennità il parroco manda a chiamare la moglie pregandola di avvertire il marito che non si presenti alla balaustra. Nel giorno della prima comunione ecco come vanno le cose: il parroco impegnato guida la funzione, un sacerdote celebra la S. Messa. Una parente del papà suddetto si reca in sacrestia, chiede ad un sacerdote che vi si trova del paese di confessare un uomo nel confessionale delle donne posto di fianco al presbiterio. L'uomo, il papà suddetto, va a confessarsi durante la funzione visto da molti, poi si presenta alla balaustra per la comunione ma il sacerdote celebrante la salta, non gliela amministra e l'interessato pure attendendo invanoù si deve ritirare senza comunione visto da. tutti.

Mi favorisca codesta spett. Rivista una risposta precisa circa: 1°) *la condotta del parroco;* 2°) *la condotta del celebrante;* 3°) *la condotta del confessore in foro esterno s'intende.*

R. - 1) La condotta del parroco. - Era meglio che il parroco *andasse* dal *de quo* e lo invitasse a cambiare vita, a pentirsi e confessarsi. E' infatti dovere grave del parroco *ammonire* i parrocchiani peccatori. Tentata invano questa via, poteva ammonirlo di non presentarsi alla balaustra se prima non riparava lo scandalo almeno con una confessione che fosse capace di togliere lo scandalo anche esternamente. Il che poteva avvenire se il *de quo*, mentre teneva condotta scorretta, *non si accostava mai ai Sacramenti.*

2) La condotta del celebrante. - A mio giudizio è da riprovare perchè doveva presumere che si fosse confessato, attese le circostanze così pubbliche e solenni. Il negare la Comunione in pubblico è cosa così grave che va riservata ai pubblici peccatori che *con certezza sono* ancora pubblici peccatori o almeno *creduti* tali. Qui la certezza richiesta sembra che non fosse più in atto.

3) La condotta del Confessore. - In questo punto non abbiamo nulla da dire perchè il confessore *in foro interno* deve assolvere o non assolvere secondo le disposizioni o indisposizioni del penitente; *in foro esterno* deve ignorare la confessione e diportarsi come qualunque estraneo non potendo servirsi del contenuto della confessione.

Can. GIUSEPPE ROSSINO

Delega e mandato.

Alcuni confratelli mi incaricano di mandare questo quesito, tutt'altro che ipotetico:

Può una superiora di una Casa religiosa femminile, ricevere dal vescovo diocesano il potere di delegare a confessare le suore della sua Casa, un sacerdote che non abbia le facoltà di confessare in detta diocesi, perchè extradiocesano?

Ringrazio per la risposta che la vostra Rivista vorrà dare con sollecitudine.

R. - Nel caso, la *delega* (« commissio ad aliquod munus proprium obeundum », can. 197) dal Vescovo è data al sacerdote extradiocesano, e non alla Superiora. Questa ha ricevuto solo il mandato (can. 2002) di comunicare al Sacerdote la facoltà di confessare le Suore.

Aeque principaliter unitae.

Che significato hanno quei due avverbi aeque principaliter, *oppure tale frase, che spesso si legge nella Bolla « De Utiliori » del Papa Pio VII, del 27 giugno* 1818, *quando parla della unione delle Diocesi del Napoletano?*

Se la risposta può essere utile ai lettori del Perfice *si pubblichi su di essa; diversamente prego darmi la risposta privatamente per lettera.*

R. - Significano che più Diocesi *stabilmente* sono rette da un sol Vescovo, conservando ciascuna la propria personalità ed il proprio titolo, senza che l'una dipenda dall'altra.

Mons. DONATO VENDITTI

Intestazione di certificati.

Tizio è Parroco della parrocchia A *e Vicario Economo della parrocchia* B; *la Chiesa parrocchiale della parrocchia* B *è pericolante e chiusa al culto da diversi anni e funzione da chiesa parrocchiale una cappella patronale grande e sufficiente assai.*

Tizio, Parroco di A *e Vicario di* B, *celebra i Matrimoni della parrocchia* B *nella Chiesa parrocchiale della parrocchia* A *di cui è parroco, ma li trascrive nel registro della parrocchia* B *come pure i certificati occorrenti per il Matrimonio (certificati di Battesimo, Cresima, ecc.) vengono intestati con l'intestazione della Parrocchia* B. *Si domanda*:

1) *I certificati con quale intestazione devono essere eseguiti, con quella della parrocchia* B *in cui risiedono gli sposi o con l'intestazione della parrocchia* A *dato che si celebrano i matrimoni nella chiesa parrocchiale* A?

2) *I Matrimoni nel registro di quale parrocchia devono essere registrati, in quello della parrocchia* A *o in quello della parrocchia* B?

R. - Premessa l'affermazione del can. 473: « Vicarius oeconomus — quale è il parroco della parrocchia A nei rapporti della parrocchia B. (affidata temporaneamente *ad personam* a lui, ma conservante sempre tutta la sua personalità giuridica) — iisdem iuribus gaudet iisdemque officiis ad stringitur ac parochius »; nonchè l'art. 6 comma 2 della Legge Matrimoniale 27-5-1929: « La richiesta delle pubblicazioni, oltre che dalle persone indicate dall'art. 73 (oggi 96 c.c), deve esser fatta anche dal parroco, *davanti al quale il matrimonio sarà celebrato* », rispondiamo ai due quesiti.

Ad 1) Se la parrocchia B attualmente avesse il suo Titolare, questi farebbe i certificati dei suoi figliani, non semplicemente *residenti,* ma *battezzati e cresimati* (o comunque come tali registrati nei suoi libri parrocchiali) sotto l'intestazione della sua Parrocchia B; e così deve farli colui che or lo sostituisce. Lo stesso per qualsiasi altro certificato, che servisse fuori o prima dell'inizio delle pratiche matrimoniali.

Ad II) Se i matrimoni dei parrocchiani di B sono effettuati nella parrocchia A, sotto l'intestazione di questa parrocchia va fatto il processetto prematrimoniale, la richiesta della pubblicazione civile, l'Atto di matrimonio, ecc. Solo sarà fatta l'annotazone dell'avvenuto matrmonio nei registri dei battezzati in B. rePò sarà meglio, per il domani, far annotazione anche nel registro dei matrimoni.

Mons. DONATO VENDITTI

Ministri della Cresima.

In una riunione di Clero si lamentava come in molti luoghi si rimandi di troppo la Prima Comunione e lai Cresima e si raccomandava di insistere perchè questi Sacramenti siano ricevuti al più presto. Considerando che la ragione molte volte va ricercata nel fatto di spese pazzesche che oggi si sogliono fare in tali circostanze

e per ridurle, un Sacerdote consigliava di unire le due feste in una e si domandava se non fosse opportuno che ai Parroci sia data facoltà di amministrare la Cresima. Si rise da tuttii, come di cosa strana e assurda. A ripensarci su, a parte l'opportunità che spetta alla S. Sede riconoscere, se si considera che molti Pontefici nel passato questa facoltà hanno concesso e concedono (vedi Tanquerey), considerata la distanza a volte di centinaia di chilometri dal centro Diocesi e la facoltà concessa ai Parroci per i moribondi, non pare del tutto assurda l'idea e pur restando il Vescovo ministro ordinario della Cresima, potrebbe divenire attuabile, se qualche Vescovo osassei proporla al Concilio.

Che ne pensa P. M.?

R. - Io non rido alla proposta di estensione nel campo *ministeriale* della Cresima; ma dico con grande serietà che generalmente le cose, quanto più divengono comuni, facili, ordinarie, tanto meno sono pregiate.

« Omnia mihi licent (e, nel caso nostro, potremmo dire anche utili) — scriveva S. Paolo nella sua I Lettera ai Corinti (Cap. VI, 12) — sed non omnia expediunt ». Lo stiamo esperimentando ogni giorno più. Si fanno ai fedeli, nella dsciplina ecclesiastica e nella S. Liturgia, sempre maggiori concessioni, colla viva raccomandazione — da parte dell'Autorità concedente — di riparare alla larghezza delle agevolazioni o, meglio, alle stretitezze che cadono, con l'osservanza più perfetta di quel che resta. Invece, si gode con soddisfazione delle elergizioni; ma tanti fedeli non solo non riparano, quando cercano, con proprie ideologie e noiose epicheiie, di allargare e stiracchiare le avute concessioni.

Qualche piccolo esempio? Quanto non è stata utile la dichiarazione che l'acqua non frange il digiuno eucarisitico! Ma questo non è bastato. Non si può zuccherarla o rendere con altro liquido quell'acqua più gradevole? Mangiare una caramella, no. Ma non si potrebbe metterla in bocca e deglutirla stemperata colla saliva? ecc.

E' vero e doloroso che la Prima Comunione e la Cresima oggi son divenute generalmente occasioni e... obblighi di forti spese, che non tutti possono sostenere, e per cui molti le rimandano fino a non farle più. Io non posso dimenticare una fanciulla, elegantemente vestita, che, nel ricevere l'Ostia Santa, anzi che a questa guardava al fotografo che puntava la macchina da presa. Rovina spirituale unita allo sperpero materiale! E' tanto bella ed impressionante la Cresima amministrata dal Vescovo con solenne rito pontificale, specie in occasione di S. Visita! Perchè volerla rendere un fatto comune, ordinario, privandola, così, della sua naturale aureola? Non omniia expedunt. Non vi è la necessità che si presenta per i moribondi e per altre straordinarie circostanze, di cui è giudice l'Autorità competente. Specie in Italia non vi è da percorrere centinaia di chilometri per andare dal Vescovo, ed il Vescovo o un suo Ausiliare vengono facilmente e non raramente a noi.

Alla fin fine, non si tratta di Sacramento necessario *necessitate medii*; si tratta di fare un soldato, e non un cristiano.

Così pensa « Perfice ». Ma se qualche Vescovo la pensasse diversamente, potrebbe far sua la proposta.

Mons. Donato Venditti

Il Centro Cinematografico Cattolico.

Desidereremmo che in uno dei prossimi numeri della Vs. rivista, il collaboratore qualificato per i problemi del cinema, trattasse la questione degli obblighi morali che per il cattolico assumono i giudizi del Centro Cattolico Cinematografico.

Sono cioè essi obbligati in coscienza, nel senso che chi scientemente non tiene conto di essi e va — per es. — ad un cinema qualificato escluso, *fa male e quindi pecca, oppure essi hanno solo un valore indicativo, nel senso che avvertono i cattolici per non esporsi al pericolo di peccare?*

Evidentemente, nella questione bisogna tener presente e dare la giusta interpretazione a quanto detto nella enciclica Miranda prorsus *di Pio XII* (1957) *e particolarmente alla seguente espressione: «... raccomandiamo vivamente che ai fedeli siano spesso ricordati i loro doveri in questa materia e particolarmente il* grave obbligo *di informarsi sui giudizi morali e di conformarvi la loro condotta...» (trad. dell'Osserv. Romano).*

R. - Un qualificato per i problemi del Cinema è senza dubbio Mons. Civardi. Il quale così scriveva nel suo opuscolo «Il cinematografo ed i cattolici», a commento dell'Enciclica «Vigilanti» del 29-6-1936 di Pio XI: «Quest'Ufficio (il Centro Cattolico Cinematografico) è investito di una vera competenza e responsabilità da parte della Gerarchia Ecclesiastica. E la sua autorità è tale che i suoi giudizi morali sui film devono essere accolti dai direttori di sale, dai capi di associazioni e istituzioni cattoliche, salvo il caso che l'Autorità Ecclesiastica Diocesana giudichi diversamente, e stabilisca norme *più strette* (che naturalmente hanno valore nei confini della diocesi). La «Miranda prorsus» di Pio XII dell'8-9-1956 non ha fatto che ribadire, con qualche più forte tinta, l'Enciclica «Vigilanti '. Riferendosi al succenùnato Ufficio di revisione (che per l'Italia è il CCC) insiste sulla necessità acchè i Vescovi «nulla interposita mora» lo costituissero qualora non l'avessero già fatto, servendosi di membri periti, che abbiano il dovere, abbastanza grave, di indicare ai sacerdoti ed ai fedeli il loro giudizio.

Sono con l'«*Osservatore Romano*» che un tale giudizio debba esser chiesto e seguito, sotto grave obbligo di coscienza. Altrimenti esso giudizio diverrebbe vano e in icerte crcostanze dannoso, in quanto varrebbe a mutare la buona fede di qualcuno in mala fede. Non pochi certo vanno al Cinema colla persuasione di assistere ad un buon film. Si ingannano nella loro ingenuità, e Dio potrà aiutarli colla sua grazia. Ma conoscere il male e andarvi incontro, è già per sè un male, perchè il preavvisato crede superbamente di essere abbastanza forte a non rimanerne vittima. Ricordiamo sempre l'effato: «Qui amat periculum, in illo peribit».

Qui entriamo nella legge divina. E' scritto nella «Miranda»: «Pastores ergum christifideles moneant *divina lege* vetari radiophonicas vocum sonorumque audiri transmissiones, quae Fidei aut moribus sint perniciosae».

Non siamo indulgenti al male. Non ci accorgiamo che, con certi metodi, si coopera al più grande dei mali, ossia allo smarrimento del *sensus mali*, a non più distinguere il male dal bene?

Mons. DONATO VENDITTI

IL CLERO E LE LEGGI CIVILI

Contenzioso

Ricorso interruttivo.

Un ricorso semplicemente interruttivo non può essere integrato con la specificazione dei motivi soltanto qualche giorno prima della discussione per le commissioni amministrative. Detti motivi possono essere dedotti anche separatamente, a condizione però che si deducano con notifica alla controparte nel termine perentorio previsto per la imputazione. (Commissione centrale, Sez. I, n. 9477 dell'11-11-1958).

Avviso di audizione.

Per norma di legge (5-1-1956) l'avviso di audizione dinanzi a commissioni tributarie deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia l'avviso deve ritenersi valido anche se notificato a mezzo del messo comunale. (Commissione centrale, Sez. III, n. 9519 bis del 12-11-1958).

Documenti presentati in udienza alle commissioni.

I documenti che riguardano deduzioni nuove, che cioè possano valere a introdurre nella discussione spostamento o ampliamento della controversia, devono essere presentati agli uffici delle imposte, o depositati alla sede della commissione in duplice esemplare, almeno cinque giorni prima della seduta. Qualora però tali documenti valgano per dilucidazione di una circostanza già virtualmente e tempestivamente comprovata, possono essere presentati anche in udienza. (Commissione centrale n. 10858, 10-12-1958).

Notifica di accertamento ad eredi.

E' nullo l'accertamento notificato *collettivamente* agli eredi del contribuente oltre sei mesi dalla morte del contribuente stesso. L'ufficio delle imposte ha l'obbligo di individuare come soggetti passivi dell'imposta *i singoli* quando siano trascorsi sei mesi dal suo decesso. (Commissione centrale n. 15443 del 14-4-1959).

Notifica accertamento
mediante consegna a persona che si qualifica.

Il messo incaricato di notificare l'avviso di accertamento quando deve consegnare l'avviso a persona diversa del contribuente, è tenuto soltanto ad accertarsi che la persona a cui consegna l'avviso indichi un rapporto di parentela o di servizio col contribuente. Pertanto la notifica è valida anche se la persona che ha ricevuto l'avviso abbia dichiarato il falso, nel caso dovrà rispondere in sede penale della falsa dichiarazione di parentela o di servizio, e in via civile del danno arrecato. (Commissione celtrale, n. 19251, del 17-7-1959).

D. PIETRO BIENNATI

Gli Enti Ecclesiastici e l'imposta di società

Un ufficio distrettuale per le imposte dirette di Roma ha applicato l'imposta di società a termini della legge 6 agosto 1954 n. 603 ad una Congregazione religiosa per l'esercizio di due cliniche, un educandato e un pensionato, attenendosi alle istruzioni contenute nella circolare ministeriale n. 351690 del 1° giugno 1955, circolare che precisa come la esenzione dall'imposta prevista nell'articolo 3 della legge istitutiva in favore degli enti indicati al n. 6 dello stesso articolo (compresi gli istituti ecclesiastici) *questo non sta scritto nell'articolo della legge*, non si estende alle aziende produttive di reddito da essi gestite in economia od in forma autonoma, e per le quali siano tenute a compilare il bilancio.

Contro l'accertamento che dallo stesso ufficio distrettuale è stato operato per ben tre esercizi, la congregazione ha inoltrato ricorso alle commissioni amministrative. In seguito a tale ricorso è sorta la vertenza circa la legittimità dell'applicazione agli enti ecclesiastici. Il Ministero delle Finanze col parere favorevole della avvocatura erariale, ha sostenuto la validità dell'applicazione. In conseguenza la Direzione Generale delle imposte dirette, Div. III-B con circolare del 2 maggio 1960, n. 351050, ha disposto perchè, in casi analoghi, gli uffici dipendenti adeguano l'azione ai princìpi esposti nella circolare, per cui tutti gli enti ecclesiastici e di religione che gestiscano collegi, educandati, cliniche ecc. possono essere soggetti all'imposta di società.

E quali sono i princìpi esposti nella circolare?

La legge 6 agosto 1954, n. 603, istitutiva dell'imposta sulle società, all'articolo n. 1 dice che è istituita un'imposta sulle società e sugli enti *tenuti a presentare il bilancio o il rendiconto* a corredo della dichiarazione dei redditi a sensi dell'articolo 8 del testo unico 5 luglio 1951, n. 5733, ancorchè esenti da imposta di ricchezza mobile.

Tutta la vertenza è imperniata, almeno da parte del ministero delle finanze, sull'obbligo di presentare il bilancio a corredo della dichiarazione dei redditi, obbligo che deriva anche agli enti ecclesiastici, come pure a tutti gli enti ancorchè sforniti di personalità giuridica, e tenuti in proprio ad assolvere l'obbligo della dichiarazione dei redditi quando abbiano gestione e bilanci autonomi.

Lo stesso obbligo, secondo la circolare, hanno anche le istituzioni o fondazioni costituite da enti morali, per le quali, se non esiste propriamente un obbligo legale della compilazione dei bilanci o dei rendiconti, sia legittimo ritenere che basti una prescrizione dello statuto, o delle tavole di fondazione od altra manifestazione di volontà in forza della quale il bilancio o rendiconto venga compilato, ritenendo di conseguenza il soggetto tassabile in base a bilancio e quindi tenuto all'imposta sulle società. Nel caso l'obbligo della dichiarazione è fatto all'ente che le ha costituite. Da tutto il contesto della circolare sopracitata, si rileva che per l'applicazione dell'imposta di società, basta che il soggetto abbia gestione autonoma

e sia obbligato al bilancio, anche se l'ordinamento tributario non ne prevede l'obbligatorietà bastando per l'onere all'ente una norma particolare del proprio ordinamento a compilare un rendiconto o bilancio proprio.

Anzitutto è opportuno tener presente che una congregazione che ha per scopo l'assistenza e l'istruzione, ha la necessità di espandersi, altrimenti si fossilizzerebbe sino a rendersi inattiva. E' quello che si verifica per tutte le congregazioni e per tutti gli enti ecclesiastici. C'è una casa, la casa madre o generalizia nella quale risiede il consiglio o direzione generale, poi si formano altre case dirette da membri inviati, comandati dal consiglio generale e da questo dipendenti, che svolgono attività proprie della congregazione. Queste case o istituti è chiaro che non hanno autonomia, nè direttiva nè amministrativa, sono succursali, distaccamenti, e tutto è regolato dal consiglio generale. E' risaputo che le case dipendenti per ogni operazione devono ottenere il consenso e l'approvazione del consiglio generale che risiede nella casa madre, e conseguentemente è sempre il consiglio generale che risponde, tanto che se mancano mezzi è la casa madre che corrisponde.

Quindi niente autonomia, e di conseguenza viene a mancare un requisito per l'applicazione dell'imposta a sensi della circolare stessa.

E passiamo al secondo requisito, l'obbligatorietà del bilancio. Tutti, enti e privati, che abbiano una attività economica e ne curano l'amministrazione, fanno il bilancio annuale, ma che gli enti in discussione abbiano poi *l'obbligo* di corredare la dichiarazione dei redditi, con tutto rispetto dovuto al Ministero delle finanze ed alla avvocatura erariale, faccio tutte le riserve.

L'articolo 1 della legge 6 agosto 1954 n. 603 dichiara che: con decorrenza dal 1° gennaio 1954 è istituita una imposta sulle società e sugli enti *tenuti a presentare il bilancio o il rendiconto a corredo della dichiarazione dei redditi a sensi dell'articolo* 8 *del testo unico* 4 *luglio* 1951 *n.* 573. Questo articolo dichiara che le « società per azioni, in accomandita, per azioni o a responsabilità limitata, le cooperative e le mutue assicuratrici, gli istituti di credito e le casse di risparmio, le provincie, i comuni e gli enti morali *tenuti alla compilazione di bilanci annuali*, nonchè le fondazioni e le aziende previste nell'ultima parte dell'articolo 2 e istituite dagli enti sopradetti, devono presentare la loro dichiarazione corredata dal bilancio o rendiconto, entro tre mesi dall'approvazione di questo.

La stessa circolare n. 351690 del 1° gennaio 1955 della Direzione generale delle imposte dirette, sotto il titolo « gli enti soggetti all'imposta » dopo aver detto che il termine enti, o enti morali è stato usato dal legislatore ora in senso lato, ora in senso stretto, conchiude che non ha influenza che si tratti di enti pubblici o privati, nè che l'ente non abbia scopo di lucro, dal momento che le uniche condizioni poste dalla legge sono: *a*) che l'ente sia te-

nuto alla compilazione del bilancio; *b*) che l'ente non sia dichiarato esente dall'imposta.

Da tutto il contesto appare chiaro che con le parole « *enti tenuti al bilancio* » si devono intendere quegli enti, o quelle fondazioni istituite da quegli enti, che per disposizione di legge sono obbligati a presentare il bilancio, ma non le congregazioni religiose o enti ecclesiastici in discussione, perchè qualora si volesse trattarli alla stregua delle società azionarie o industriali ecc., equivarrebbe compiere un'azione che violerebbe il concordato, stipulato fra la S. Sede e l'Italia l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1910, n. 810, tenuto presente anche che nei confronti di detti enti non è stata applicata l'imposta di negoziazione. Di più l'articolo 3 n. 6 della legge 6 agosto 1954 n. 603 istitutiva dell'imposta sulle società, dichiara che sono esenti dall'imposta le opere pie e gli istituti ed enti pubblici di previdenza ed assistenza sociale, come pure *gli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione.*

A fianco di questo articolo si metta l'articolo 29 del Concordato comma *h*) che dichiara: « ferme restando le agevolazioni tributarie già stabilite a favore degli enti ecclesiastici dalle leggi italiane fin qui vigenti, *il fine di culto o di religione è a tutti gli effetti tributari equiparati ai fini di beneficenza e di istruzione* ».

Di conseguenza per il combinato disposto dell'articolo 3 n. 6 della legge 6 agosto 1954 n. 603 e dell'articolo 29 lettera *h*) del concordato gli enti che sono in discussione vanno esenti dall'imposta sulle società.

D. PIETRO BIENNATI

Installazione di antenne televisive su chiese

Sotto questo titolo vedo pubblicato su « Perfice munus » (n. 4, aprile 1959), a pag. 241, una risposta ad un quesito che riguarda l'installazione di antenne per televisione sul tetto di una chiesa parrocchiale, risposta che porta la mia firma.

Ritengo che sia stata una svista del proto quella mia firma, perchè io non ho dato alcuna risposta a quesiti su tale argomento, e pertanto, perchè non mi si attribuisca la paternità di una dichiarazione che respingo senz'altro, credo opportuno rettificare.

Al quesito proposto, cioè se un privato può vantare il diritto di installare, su chiese parrocchiali e precisamente sul tetto di chiese parrocchiali, antenne per televisione, l'estensore della risposta ha dichiarato che i privati possono vantare tale diritto a sensi dell'art. 1056 del Cod. Civ., e del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici dell'11 dicembre 1933, n. 1775.

Io invece sono del parere cnotrario.

L'art. 1056 del Cod. Civ. prescrive che ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche in conformità delle leggi in materia. Qui si parla di fondi (terreni) e che si tratti di passaggi di linee elettriche per forza motrice o di illuminazione su terreni si rileva da tutto il contesto del titolo « *servitù prediali* ». Quando è stato pubblicato il Cod. Civ. non si parlava di televisione.

Il T. U. citato, all'art. 119, parla pure di fondi-terreni come risulta da tutto il contesto.

L'art. 120 dello stesso T. U. fa notare che, se le linee debbono passare su monumenti pubblici o appoggiarsi ai medesimi, non possono essere autorizzate se non si siano pronunciate in merito le autorità interessate.

L'art. 121 dello stesso T. U. conferisce all'utente delle linee (e sempre per forza motrice o per illuminazione) supporti o ancoraggi per conduttori aerei all'esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie e piazze pubbliche, escludendo da tale servitù le case, salvo per le facciate verso le vie pubbliche e piazze pubbliche.

Il T. U. citato inoltre tratta, come risulta da tutto il contesto, di linee elettriche per forza motrice o per illuminazione, e non di televione come è facile comprendere. E' evidente che se si vuol citare il T. U. e fondarsi sullo stesso per installare antenne televisive su tetti delle chiese, anzitutto necessità sentire l'autorità competente, e cioè l'ecclesiastica, e poi niente installazione sui tetti, perchè l'art. 121 alla lettera *b* precisa « *infiggere supporti o ancoraggi per condutori aerei all'esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie o piazze pubbliche, e non sui tetti* ».

Non conosco leggi che autorizzino i privati a chiedere ed esigere servitù per antenne televisive sopra i tetti delle chiese.

Del resto è proprio necessario installare sui tetti delle chiese antenne televisive ad uso di privati, i quali avranno case con tetti di loro proprietà, oppure pagheranno un canóne di affitto per l'appartamento che abitano, il cui proprietario è tenuto, come lo fu per le antenne della radio, a concedere all'inquilino la installazione delle antenne per la televisione?

D. BIENNATI

Assicurazioni obbligatorie ?

Qualche anno fa, in una delle discussioni casistiche che si tengono dal clero romano a S. Apollinare, fu proposto un caso, che torna oggi d'attualità, mentre è giacente alla Camera un progetto di legge per estendere il beneficio della previdenza sociale ai sacerdoti. Si discusse sull'obbligo in coscienza per i sacerdoti di attenersi alle leggi previdenziali per il personale laico addetto al servizio delle chiese.

Due sacerdoti, Carlo e Giovanni, discutono dunque sull'obbligo di estendere le leggi previdenziali al personale dipendente. Giovanni ha addetto alla sua chiesa un sagrestano, che fa il calzolaio, dedicando al servizio della chiesa appena un'ora al giorno. Carlo ha un sagrestano fisso e un organista, che ha regolarmente iscritti alla Previdenza Sociale, e vorrebbe persuadere Giovanni a fare altrettanto. Al che questi obietta che non vi è tenuto in coscienza, perchè le leggi previdenziali, essendo leggi puramente penali, creano soltanto un obbligo giuridico (non di coscienza) e comunque obbligano solo ad iscrivere coloro che esercitano l'ufficio di sagrestano come unico mestiere.

Sono dunque in discussione i seguenti punti:

1) se le leggi assicurative obblighino in coscienza;

2) se esiste e quale sia l'obbligo di assicurare il personale laico.

L'idea delle assicurazioni sociali ha avuto origine dalle seguenti costatazioni: oltre agli oneri costanti e comuni a tutti i lavoratori della stessa condizione (quale il mantenimento personale nelle più ordinarie circostanze della vita) altri ve ne sono che presentano questi caratteri: sono *normali*, risultano cioè dal gioco regolare delle circostanze; sono *certi* per l'insieme di una popolazione (si tratta infatti di infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di malattia o inabilità degli operai, di vecchiaia, di incremento demografico, e via dicendo); sono *aleatori* e molto diversi per i singoli;

sono molto *gravi* per gli individui che devono sopportarli. Donde l'impossibilità di provvedervi con un salario uniforme.

Per superare tale difficoltà si offre questo mezzo: basta ripartire gli oneri aleatori di tutti sopra le risorse di tutti, o prelevare una parte dei salari di tutti per costituire dei fondi che permettano di provvedere agli oneri aleatori di coloro che effettivamente li sopportano.

E' appunto questo il concetto delle assicurazioni *sociali*, così chiamate in ragione delle finalità cui sono indirizzate. Esse possono essere istituite privatamente, ma senza scopo di lucro, o (è il caso più frequente) rette pubblicamente dall'autorità civile che può anche renderle obbligatorie, garantendone in pari tempo l'efficienza con la forza protettiva della legge. Si spiega così quel complesso di provvedimenti legislativi che tendono a proteggere, contro i casi di disoccupazione o d'incapacità al lavoro, coloro per i quali il lavoro è la fonte unica o principale del reddito.

Tutela dei lavoratori

Le assicurazioni sociali pertanto sono gestite dallo Stato o da organismi che direttamente emanano da esso e mirano ad elevare il livello materiale delle classi meno abbienti. Con esse lo Stato esercita la sua funzione di tutela degli interessi dei lavoratori, riparando i danni che comunque si siano verificati per eventi che incidano sulla capacità di lavoro e di guadagno. Nel far questo, non si limita, come nelle assicurazioni private, alla vigilanza sulle tariffe, sulle clausole contrattuali, sull'impiego dei fondi, nell'intento di consolidare le garanzie per gli assicurati, ma assume una funzione propulsiva, concedendo incoraggiamenti sotto forma di premi, esenzioni fiscali, ecc., o addirittura rendendo tali assicurazioni, in tutte le loro branche, obbligatorie. In quest'ultimo caso lo Stato interviene anche a regolare la misura del contributo per i datori di lavoro e per i lavoratori, e talvolta infine interviene finanziariamente e chiama a concorrere anche gli enti pubblici locali.

Sotto questo aspetto le assicurazioni sociali, dal punto di vista economico e giuridico, vanno considerate come veri e propri tributi imposti nell'interesse della collettività. E' in base al doppio criterio del benessere sociale e dell'intervento dello Stato che tale tipo di assicurazioni si diversifica da quelle private. Ci si preoccupa più del comune vantaggio che della parità matematica nel procurare i mezzi che consentono il diritto dell'aiuto. La previdenza risparmiatrice è qui imposta dallo Stato; anche il rischio o evento aleatorio è determinato dalla legge; il premio è fissato col ricorso ai princìpi mutualistici, e il risarcimento del danno è fissato dalla legge, talora con particolari criteri di ordine sociale rispetto alle categorie e ai carichi di famiglia.

Da un punto di vista storico, lo studio comparativo delle varie leggi riguardanti la nostra materia mostra, tra le varie tendenze nell'evoluzione delle assicurazioni sociali, quella di *estendere sempre più il campo di applicazione dell'assicurazione,* includendovi prima le categorie di salariati industriali, poi tutte le altre cate-

gorie, compresi gli agricoli, in seguito gli impiegati, infine i lavoratori indipendenti. Un'altra tendenza porta a sostituire al sistema della *previdenza libera* quello della *previdenza sussidiata*, e a quest'ultimo, successivamente, *l'assicurazione obbligatoria*.

In Italia, l'istituzione delle varie forme assicurative si è attuata in diversi tempi con successivi perfezionamenti delle varie forme. Oggi le assicurazioni sociali sono regolate da un complesso di speciali norme legislative, in mancanza delle quali (a norma dell'articolo 1886 C.C..) debbono applicarsi i provvedimenti relativi agli altri tipi di assicurazione (1).

Fin qui la questione di fatto. Dobbiamo ora considerare la legittimità dell'obbligo proprio delle assicurazioni sociali.

Non mancano dispute circa la convenienza dell'obbligo imposto dalla pubblica autorità in tale materia. Siamo in un campo in cui anche la libertà ha il suo pieno diritto, ma per conservarlo deve assolvere nel modo dovuto ai suoi obblighi sociali, tra cui vanno annoverati quelli di provvedere alle esigenze affrontate dalle assicurazioni sociali.

Gli oneri variabili ed aleatori, di cui sopra, devono essere coperti. Orbene, le assicurazioni sociali, oltre a far conseguire quello scopo, si conciliano coi princìpi di un regime dei beni non solo nel caso di consenso di tutti gli interessati, ma anche nel caso di una legge che imponga a tutti l'obbligo di assciurarsi e di partecipare nello stesso tempo all'assicurazione degli altri.

Infatti, se pur si limita un po' il diritto di proprietà, la libertà contrattuale e l'autonomia individuale e familiare, si deve tener presente che tali diritti non sono assolutamente intangibili, mentre

---

(1) Il Codice civile italiano ha pochi articoli sull'argomento (artt. 2114-2116), rinviando ad altre leggi speciali ed ai contratit collettivi di lavoro (cfr. F. Santoro-Passarelli, *Nozioni di diritto del lavoro*, Napoli 1947, pagina 24). Diamo qui qualche segnalazione delle leggi speciali: D. 17 agosto 1935, n. 1756, convertito nella L. 1 giugno 1939, n. 1012; D. 25 gennaio 1947, n. 14; D.L. 23 agosto 1917; n. 1450, convertito nella L. 17 aprile 1925, n. 473 con relativo Regolamento; D.L. 25 marzo 1943, n. 315; D.L. 8 febbraio 1946, n. 85; D.L. 4 attobre 1935, n. 1827, convertito nella L. 6 aprile 1936, n. 1115 con le successive modificazioni; D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella Legge 6 luglio 1939, n. 1272, ecc.

Questa materia è oggi in mano agli Istituti di assicurazione statali o parastatali: I.N.A. (Istituto Nazionale Assicurazioni); I.N.A.I.L (Istituto Nazionale Assistenza Infortuni Lavoro); I.N.P.S. (Istituto Nazionale Previdenza Sociale); I.N.A.M. (Istituto Nazionale Assistenza Malattia).

Il diritto del cittadino all'assistenza sociale è sancito dalla Costituzione (art. 38): « Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. *I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.* Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. *Ai compiti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.* L'assistenza privata è libera ».

la limitazione imposta è relativamente leggera e largamente compensata da positive conseguenze. Il legislatore ha il potere di adattare il regime della proprietà, dei contratti e della libertà personale alle necessità sociali. Può quindi imporre l'assicurazione, garantendo in compenso il diritto alle indennità o ai sussidi previsti, se l'obbligo è dovuto a gravi motivi. E motivi gravi esistono: nell'importanza dello scopo da raggiungere e del gran bene che ne risulta; nel fatto che i sistemi di assicurazione guadagnano in sicurezza, esattezza ed economia quanto più aumenta il numero di coloro che ne partecipano; nel fatto inoltre che gli imprevidenti finiscono per cadere a carico della società, per non avere questi usato i mezzi loro offerti. La pubblica autorità agisce pertanto nell'ambito della sua competenza, poichè è il bene comune ad esigere che venga imposto l'obbligo.

Obblighi di coscienza e bene comune

Per giudicare ora quale vincolo creino in coscienza le assicurazioni che, come si è visto, sono legittimamente obbligatorie, si tengano presenti i seguenti princìpi. Ogni autorità viene da Dio, e quindi ha diritto di comandare, essendo legittima, non importa se essa risiede o no in un cattolico. L'autorità e il comando si esercitano di solito attraverso la legge. Ogni legge trae con sè una qualche obbligatorietà, senza la quale sarebbe inefficace comandare e legiferare; tale obbligatorietà importa sempre un *vincolo morale.*

Perchè la legge sia vincolante: *a*) deve essere *conforme alla ragione* e quindi giusta; *b*) deve *mirare al bene collettivo*, non a quello particolare del legislatore; *c*) deve essere *emanata da chi detiene l'autorità,* e si tiene entro i limiti ad essa inerenti.

Posto ciò, alla domanda *se la legge umana obbliga o no in coscienza*, i moralisti distinguono le leggi morali da quelle penali: le prime obbligano immediatamente a fare od omettere quanto a legge ordina o vieta; mentre le seconde obbligano in coscienza solo a scontare la pena (secondo alcuni questultimo obbligo è puramente giuridico).

Ogni legge dev'essere in qualche modo obbligatoria. Non importa che chi promulga una legge non pensi di obbligare in coscienza. L'obbligazione imposta dalla legge è di ordine morale in quanto si contrappone sia ad assenza di obbligatorietà, sia ad obbligazione fisica ed esternamente coattiva. Qualsiasi obbligazione morale (se si prescinde, almeno prima dell'inflizione della pena, da quella propria delle leggi amministrative concernenti la convivenza puramente materiale) deve per il cristiano tramutarsi in obbligazione di coscienza la quale può andare dal peccato mortale a quello veniale. L'esatta misura secondo cui va classificata l'obbligatorietà della legge umana nei confronti della coscienza è il *bene comune.*

Le leggi sulle assicurazioni sociali rientrano quindi perfettamente in questo quadro. Ne consegue che il datore di lavoro che ometta, dolosamente, per calcolo o per incuria, di assicurare i prestatori d'opera, arrecando loro un danno accertato o accertabile, commette, oltre che un illecito penale e civile, anche un peccato. Altrettanto dicasi del prestatore d'opera che con artifici, con dichiarazioni men-

daci o con false attestazioni viene ad ottenere benefici non spettanti secondo la legge.

Il sacerdote come datore di lavoro

Passiamo senz'altro al secondo quesito, relativo all'*obbligo giuridico di assicurare coloro che prestano servizio nelle chiese.*

Al sacerdote quale datore di lavoro incombono doveri e responsabilità come tale. Inoltre egli non deve mai dimenticare di essere sacerdote. Quando si ha personale a disposizione e possibilità di retribuirlo, è necessario tener presenti anche i diritti sociali di questi dipendenti e bisogna provvedere alle assicurazioni loro spettanti.

Nella legislazione sociale italiana il caso si verifica (secondo quanto attestano l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in una lettera alla F.A.C.I. del 9 maggio 1952 e la Corte di Cassazione nella sentenza del 24 novembre 1951) quando esiste un rapporto di lavoro subordinato con carattere di continuità e vincoli di orario, e con retribuzione fissa. « (Quando i sagrestani) *prestino con carattere di continuità e vincoli d'orario opera dipendente e retribuita presso parrocchie, il Parroco è tenuto ad assicurarli con le norme comuni.* Al più, se l'opera presso la Chiesa rappresenta per il lavoratore una attività accessoria di un'altra principale per la quale il lavoratore stesso sia già escluso dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, anche per l'attività accessoria ricorrerà la esclusione dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione » (2). Nello stesso senso l'I.N.P.S. di Ferrara: « Sono soggetti all'obbligo assicurativo coloro che sono vincolati al parroco da un rapporto di dipendenza, il quale insorge quando con carattere di continuità, con l'osservanza di un orario e dietro regolare retribuzione, anche se *esigua*, il lavoratore dà prestazioni in favore del parroco o della Chiesa » (a. 1953).

L'esempio tipico, nel nostro caso, è quello del sagrestano che esercita tale professione ed ha l'intera giornata occupata nelle sue mansioni. Il parroco è tenuto ad assicurarlo con le norme comuni. Per quanto poi riguarda l'iscrizione alla Cassa Unica per gli assegni familiari, non è stata emanata alcuna disposizione per l'assegnazione di essi ad uno dei settori lavorativi e pertanto deve ritenersi sospesa ogni iniziativa. Lo stesso vale per l'assicurazione malattie (prevista solo per i lavoratori elencati nell'art. 4 della L. 11-1-1943, n. 138).

Premessa delle assicurazioni è il pagamento dei contributi, che si distinguono in *contributi base* e *contributi integrativi*. I primi (in forza del D.L.L. 2-4-1946 n. 142) sono a totale carico del datore di lavoro. I secondi debbono essere versati, a mezzo di speciali moduli, all'atto dell'acquisto delle marche assicurative con cui sono pagati i contributi base. L'importo di tali contributi è in percentuale della retribuzione del lavoratore.

Soggetti alle assicurazioni obbligatorie sono tutti i lavoratori che prestano la loro opera retribuita alle dipendenze di terzi, dai 14

---

(2) Qualche autore limita quest'obbligo. Cfr. T. SERPICELLI, *La previdenza sociale per il Clero*, Roma 1953, p. 31, 32; L. BASSI, *Le assicurazioni sociali dei sagrestani*, « Perfice munus », 30 (1955) pp. 367 ss.

ai 60 anni. La contribuzione deve essere proseguita oltre i 60 anni qualora i lavoratori prestino ancora attività retribuita alle dipendenze altrui, e dà diritto ad un aumento della pensione.

Da quanto è stato fin qui esposto, parrebbe che Giovanni non sia tenuto ad assicurare il suo sagrestano, mancando il rapporto di lavoro subordinato richiesto a tal fine. Infatti l'attività svolta da questi a servizio della chiesa è piuttosto marginale e secondaria rispetto all'esercizio della sua attività artigiana (come tale potrà assicurarsi). Per dare una risposta più esatta, occorrerebbe sapere (il che non risulta al caso proposto) se al sagrestano fosse o no corrisposto uno stipendio fisso. Comunque è errato però dire che non ci sarebbe obbligo morale, trattandosi di leggi semplicemente penali. Carlo ha agito bene nei confronti del suo sagrestano e dell'organista. Il sacerdote, nella opera di elevazione morale e materiale dei propri dipendenti, dovrebbe trovarsi sempre in prima linea quando è interessato personalmente. E ciò anche secondo le direttive del Codice di diritto canonico.

Molte volte, purtroppo, le risorse non lo permettono. Allora il sacerdote cerchi almeno di mantenersi sulla linea della giustizia, anche per non dar modo agli avversari di accusare la Chiesa. Infine è opportuno si sappia che, mentre si è provveduto ai sagrestani ed agli altri dipendenti laici delle Chiese, i sacerdoti in Italia stanno ancora aspettando, in materia di leggi assicurative.

PIER PAOLO TIZZANI

VANGELI DOMENICALI E FESTIVI

DOMENICA XXII DOPO PENTECOSTE

(S. Matteo XXII, 16-2)

DIO E CESARE

Da quando il divin Maestro ai farisei malintenzionati, che volevano coglierlo in parola con la questione scottante della liceità del tributo da pagarsi all'autorità romana dominante in Giudea, diede la propria risposta rimasta celebre: *Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel ch'è di Dio,* furono strettamente e per sempre definiti i doveri dell'uomo nel campo civile e in quello religioso.

1. - *I due doveri.* — E' proprietà della sapienza divina, ch'è s'è rivelata nel Verbo fatto carne, quella di stabilire con poche parole lapidarie le verità fondamentali per la vita dell'uomo.

Così qui il divin Maestro ci richiama subito all'esistenza delle due Autorità: *Dio* e *Cesare*: *Dio,* creatore e reggitore del mondo, principio e fine dell'uomo, il quale deve vivere in modo da rendergli onore e meritare di tornare a Lui per trovar in Lui la sua eterna felicità; *Cesare,* che regge con *potere delegato* l'uomo nel suo cammino terreno secondo i limiti di patria e di frontiere; Cesare, che *non avrebbe potere se non gli fosse dato dall'alto,* come disse Gesù Signore a Pilato, e che, appunto per ciò, ha diritto di farsi riconoscere ed ubbidire. Iddio creò l'uomo socievole, perciò la costituzione della società civile, sotto qualunque forma si costituisca o si regga — varissima nel mutar dei tempi e dei luoghi, è voluta da Lui.

Ne deriva che noi abbiamo dei doveri verso di essa società quali sono quello di sottostare ed ubbidire ai legittimi governanti e quello di cooperare *pro rata,* cioè recando una quota commisurata sulle nostre possibilità, alle spese comuni. Per questo s'impongono dallo Stato — ch'è l'autorità sociale — i tributi e si fissano i servizi sociali dovuti dal cittadino.

Eludere la legge in qualsiasi modo è mancanza a tale dovere.

Oond'è che il divin Maestro e legislatore, interrogato a tal proposito, rispore: *Date a Cesare quel ch'è di Cesare.*

Da questa semplice frase risulta la serie dei doveri, che ci legano all'autorità civile. Perciò giustamente si conclude che il miglior cittadino è pur sempre quello che vive e si regola da buon cristiano e che se uno non è buon cristiano non è neppure in linea generale un completo buon cittadino.

Osserviamo peraltro che prima di tutto bisogna dare tutto a Dio quel che è di Dio, e che in caso di contrasto fra le due autorità deve Cesare cedere a Dio.

Cioè l'autorità di Cesare resta solida quando egli sa restare nei limiti del suo potere delegato e non comanda nulla in contrasto con Dio e con i diritti sani ed inalienabili della persona umana quale Dio l'ha voluta, perchè in caso contrario i diritti di Dio debbono assolutamente prevalere, non essendovi alcuna base di diritti in Cesare contro Dio, come un ministro del Re non può comandare in nome di Lui se non comanda cose conformi alla volontà del suo Sovrano.

DOMENICA XXIII DOPO PENTECOSTE

(S. MATTEO IX, 18-26)

ESEMPIO DI FEDE

1. - *La fede dell'emoroissa.* — Magnifica davvero è la fede della donna, di cui ci parla S. Matteo. Certamente essa che da dodici anni portava la sua malattia, aveva visto in antecedenza, o almeno aveva sentito parlare delle miracolose guarigioni che il divin Maestro operava.

L'aveva seguito talvolta senza giungere mai a poterglisi avvicinare. Perchè pensava: *Soltanto ch'io tocchi un lembo della sua veste, io sarò guarita.*

Questa volta finalmente sarà la buona?

Silenziosamente, quasi volesse rubargli la guarigione, s'accostò al Signore per di dietro, fra il pigia-pigia della gente, forse facendosi largo a gomitate e riuscì con sforzo nel suo intento. Fu un tocco quasi impercettibile, ma Gesù lo avvertì.

Notate com'è vivo e realista il racconto dell'Evangelista.

Il Signore chiese chi l'aveva toccato, e all'osservazione di Pietro che tutta la gente lo pigiava, replicò: *Sì, qualcuno mi ha toccato, perchè mi sono accorto che è uscita da me una potenza.*

V'è qui, o fratelli, pare a me, un bell'insegnamento. V'è modo e modo di toccare Gesù. La gente lo pigiava, ma senza alcuna speciale intenzione. E Gesù non avvùertiva nulla di speciale. Ma quando l'emarroissa toccò anche solamente il lembo della sua veste, Egli l'avvertì, perchè sentì uscire da sè quella potenza a cui la donna esplicitamente, se pur nel segreto del suo cuore, ricorreva con fiducia.

Tant'è che Gesù ne lodò pubblicamente la fede, dicendole: *Sta di buon animo, o figlia; la tua fede ti ha salvata.*

2. - *La vicinanza di Gesù.* — Gli è che la vicinanza di Gesù, Signor nostro è sempre salutare per noi. Sia che ci avviciniamo a Lui con un atto di fede o con un atto di amore, o come Lo riceviamo in noi vivo e vero nella realtà del Suo Sacramento Eucaristico noi ne possiamo sempre ritrarre un efficace influsso, un aumento di grazia per l'anima.

Guardiamo, o fratelli, l'emorroissa. Solo un lembo della veste desiderava toccare, vi riuscì e si sentì guarita.

Questa guarigione del corpo è simbolo d'altre più preziose guarigioni, che si operano continuamente in ogni giorno al contatto spirituale con la sacra persona del nostro divin Salvatore.

Per questo non sarà mai abbastanza raccomandata ai fedeli, non soltanto la Santa Comunione Sacramentale, ma pure la semplice Comunione spiritule.

Un atto di fede in Lui, d'amore a Lui, l'espressione semplice del desiderio di possederlo, è un contatto breve, quasi diremmo, fuggitivo: eppure è fonte di forza e di salute, un corroborante prezioso.

Nelle angustie, nei dolori, nelle tentazioni, nelle lotte, quando più ci sentiamo deboli, fiacchi, snervati, spauriti, sgomenti, un breve contatto con la sorgente divisina della forza ci ristora, ci conforta e ringiovanisce.

Rendiamoci abituale, o fratelli, questa pia pratica della Comunione spirituale. Vi furono dei Santi che ne facevano centinaia al giorno senza affatto rallentare la loro prodigiosa attività.

Facciamone almeno qualcuna anche noi.

3. - *Come appressarci a Dio.* — Questa fortunata emorroissa c'insegna inoltre le disposizioni che si richiedono in no per appressarcù a Dio.

Esse si possono riassumere in *umlità* e *fede,* nel senso di fiducia.

Guardate! L'umiltà guida tutti gli atti di quella donna. Essa s'appressa a Ges timida, in silenzio, solo attenta a passare inosservata. Non si porta in faccia a Lui, ma di dietro, e non dice neppure una parola. La sua preghiera è del tutto interiore, segreta e si esprime in un gesto.

Si direbbe che una tale umiltà l'avrebbe dovuta piuttosto allontanare che non avvicinare al Signore, ma in Lei dominava la fede, che vinse la timidezza e la spinse nonostante la sua ritrosia. Non basta a spiegarci il suo gesto il desiderio di guarire. Era necessaria la fede nella potenza di Gesù, una fede granitica se le riesce di compiere quel gesto.

Così per noi. Un'umiltà, basata sulla Coscienza della nostra indegnità conseguente alla nostra miseria, potrebbe in un'anima itmida produrre sfiducia e scoraggiamento e allonanarla dal Signore nella persuasione ch'ella non merita di essere ascoltata.

Ma un'umiltà tale, che chiude il cuore e le labbra, non sarebbe buona; essa deve sorreggersi sulla fede dell'infinita bontà del Signore, che genera nel cuore la fiducia di non essere rigettati da Lui nonostante la nostra indegnità, e ci spinge ai suoi piedi e ci apre la bocca.

Allora la preghiera è veramente potente; allora si constata la verità del detto scritturale: *La preghiera di chi si umilia penetra i cieli.*

4. - *Saper insistere.* — Rileviamo infine un piccolo particolare nell'episodio di Giairo.

Quando il Signore alla supplica di lui s'avviò verso la casa, ove era la piccola figliuola ammalata, fu ritardato nel suo andare dall'intervento dell'emorroiss. Ora l'evangelista nota che nel frattempo giunse gente a dire: *La tua figliula è molta; perchè molesti più oltre il Maestro?* Ma Gesù, sentito ciò, disse al povero padre: *Non temere, soltanto credi e sarà salva.*

Qui è il Signore stesso che ci vuol dare un insegnamento.

Molte volte noi ci troviamo nell'identica situazione di quel misero padre. Abbiamo in certe necessità pregato molto, invocando l'intervento del Signore.

Siamo invece sotto l'impressione che Egli, nonchè esaudirci, aggravi la sua mano sopra di noi. E in noi la voce dello sconforto e, fuori di noi, quella di un conoscente ci sussurra: Perchè molesti ancora il Signore? Non vedi che, invece di esaudirti, peggiora la situazione?

E avviene che molte volte noi ci lasciamo vincere dalla trista suggestione invece di perseverare nella preghiera prestando orecchio al Signore, che anche a noi nel segreto dice le confortanti parole: *Non temere, soltanto credi e tutto andrà bene.*

DOMENICA XXIV DOPO PENTECOSTE

(S. Matteo XXIV, 15-35)

A FINE D'ANNO

Siamo giunti, o fratelli, all'ultima domenica dell'anno ecclesiastico. Ancora sei giorni e con sabato prossimo l'anno liturgico termina e ne comincia un altro.

Raccogliamoci, come al solito, una decina di minuti a meditare la parola del Signore, facendovi su qualche considerazione.

1. - *Tutto passa.* — Il primo pensiero, che naturalmente ci viene, concerne la caducità di tutte le cose terrene. Ecco: par ieri che abbiamo cominciato i nostri brevi trattenimenti domenicali sui Vangeli del giorno; ed eccoci all'ultimo.

Di domenica in domenica, di festa in festa, ci siamo ritrovati qui in adunanza fraterna per ascoltare e fare nostri gli insegnamenti del divin Maestro.

Oggi il Vangelo ci presenta ancora, come un anno fa, l'annuncio della fine del mondo con tutti i cataclismi, che l'accompagneranno.

La Chiesa vuole che noi abbiamo frequente nel nostro pensiero questa visione spaventosa e confortante al tempo stesso. Essa ci è salutare, perchè ci aiuta a staccarci dalla terra, ch'è destinata a perire, per aderire al cielo, alla vita eterna. V'è una bella frase nel libro dell'*Imitazione di Cristo,* che dovremmo aver usuale: *Transeunt omnia et tu cums eis periter*: passan tutte le cose e tu con esse.

Ecco un aconclusione logica; se la vita d'oggi è transitoria, se la terra non è per noi,ù come dice S. Paolo, una *dimora definitiva,*

se le cose terrene, alle quali tanto attacchiamo il cuore, sono destinate a perire, perchè vorremmo intestardirci a porre in esse il nostro bene, il nostro tesoro, la nostra felicità? Se non ce ne stacchiamo noi, si staccheranno esse da noi, e allora che cosa ci resterà?

C'è una raccomandazione del Signore, a proposito della distruzione di Gerusalemme, ch'Egli preannuncia prossima. Descrivendo i segni annunziatori dell'assedio della città avverte: *Allora chi si troverà sopra il solaio, non scenda a prendere qualcosa di casa sua. E chi sarà al campo, non ritorni a pigliar la sua veste.*

Che cosa vuol dire ciò se non che, trattandosi di salvar la vita, bisogna saper sacrificare tutto il resto, anche le cose che ci sembrano più necessarie e che ci sono più care?

E' in conclusiùone l'esortazione al distacco delle cose terrene, dalla stessa vita, in preparazione al giorno in cui piacerà al Signore di chiamarci a sè. Quel giorno sarà per ciascuno di noi in particolare la fine del mondo presente, quella alla quale dobbiamo sempre essere preparati, perchè il Signore ha detto che verrà come un ladro senza preavviso. E se avremo il cuore attaccato alla terra, quanto sarà più doloroso il distacco!

2. - *Il ritorno del Signore.* — La descrizione della fine del mondo, quale leggiamo in parte nel vangelo odierno, se da un lato ci può spaventare per la terribilità dei segni precursori, così diffusamente riferiti dal Signore, dall'altro ci deve confortare per il suo prossimo ritorno e per i caratteri gloriosi del medesimo.

Già, noi, o fratelli, confidiamo, non per i meriti nostri, ma per quelli infiniti del nostro amato Salvatore, che ci vengono applicati per divina esuberante misericordia, confidiamo, dico, di trovarci allora nella beata schiera deglii elettt.

Ora pensiamo, o fratelli, e cerchiamo d'immaginarci quale dovrà essere la gioia, che proveremo, quando vedremo nella luce della gloria questo nostro amato Salvatore, un giorno umiliato e percosso e crocifisso per noi sulla terra, ritornare a noi scendendo sulle nubi del cielo con potestà e maestà grande, preceduto dal segno rutilante della Sua vittoria, la Croce benedetta!

Veramente lo sappiamo, o fratelli, che per meritare un giorno tale gioia ci occorre adesso seguire il Signore per la via della croce umiliante e penosa, da Lui percorsa quando fu tra noi.

Egli ce ne fissiò il cammino invitandoci appunto a seguirlo; rinnegare noi stessi e portare la croce quotidiana. Ma che cos'è ciò, o fratelli, a confronto della gioia di allora? San Paolo ci assicura che *non sono affatto paragonabili i dolori della vita presente alla gloria futura che risplenderà allora in noi.*

Coraggio adunque su per l'erta faticosa, che ci tocca salire. Sulla vetta ci riposeremo nella beata visione del Signore, che tornerà per introdurci, come suo trofeo, nella casa del nostro Padre.

3. - *La parola eterna.* — Abbiamo per tutto l'anno ascoltato e meditato le parole del Signore. Concludiamo con l'affermazione solenne che chiude l'annuncio deii due grandi avvenimenti: *Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.*

In verità, fra la desolante instabilità di tutte le cose create è confortante pensare alla stabilità perenne della parola di Dio. Le sacre scritture accennano spesso a questa fermezza, che porta in sè la divina parola, chè essa partecipa direttamente della stabilità di Dio stesso.

E poichè tutta la nostra speranza dei beni futuri poggia sulla base inconcussa della parola divina, ne deriva a noi una sicurezza assoluta, su cui può davvero riposare il nostro povero cuore inquieto per le delusioni e i tradimenti della vita terrena.

Fortunato il cristiano che vive di fede!

Come gli s'illumina alla luce dalla parola divina il mistero della vita! Come gli è dato di procedere tranquillo fra le oscure tempeste finchè egli sente di poggiare sicuro sul granito della divina promessa.

Fra le rovine delle cose presenti, che gli crollano intorno, egli solo sta impavido guardando al cielo, dove l'attende Colui, *la cui parola permane in eterno.*

L. C.

BIBLIOGRAFIA

IL CERIMONIALE DELLA NOVENA DI NATALE

Ogniqualvolta una nuova pubblicazione appare alla luce, suscita nei lettori più o meno appassionate impressioni opposte: una parte la elogia, l'altra la critica.

Così sembra sia avvenuto per una minuscola pubblicazione: « Novendiales Preces ante Nativitatem D.N.J.C. quas a Prophetiis vocant » (Novena di Natale), edita nel 1958 dalla S.E.I. di Genova, la cui parte musicale in notazione gregoriana con i segni ritmici è stata diligentemente curata dai Monaci Benedettini Solesmensi. Cfr. articolo del Rev.mo Sac. Aldo Tallandini, apparso sul « Perfice Munus » del 1959, n. 12, che sembra ignorare l'esistenza del citato opuscolo.

Da anni gli ecclesiastici imploravano un'edizione « esemplare » o quasi « tipica » di questa novena, che è ormai tanto diffusa e soprattutto invocavano l'uniformità del cerimoniale. La cosa non era facile: l'autorità ecclesiastica competente non aveva e non ha espressamente legiferato in materia; solo il decreto n. 2250, VI della S. Congregazione dei Riti poteva esserne di traccia.

Pertanto con l'opuscolo « Novendiales Preces ante Nativitatem D.N.J.C. », pure conservando alla novena il suo carattere di pio esercizio privato e senza pretesa di condannare altri cerimoniali seguiti qua e là, si è tentato di unificare e semplificare il rito. La comunità dei Preti della Missione della Provincia di Torino, presso cui la novena ebbe origine e presso cui è sempre stata in vigore, poteva essere in grado di farlo.

Il P. Antonio Vacchetta C.M. a Torino, nell'ideare la novena non aveva creato subito un cerimoniale, ma esso si è creato poco a poco, attraverso gli anni e le consuetudini.

Inizialmente la novena si recitava durante la Messa, poi si incominciò a cantarla pure durante la Messa (la quale poteva essere in paramenti di diverso colore, secondo il giorno liturgico) e si concludeva con la benedizione eucaristica (sempre con paramenti bianchi, se solenne), così un M/s della Casa della Missione di Mondovì: « Nota dei Signori Chierici assegnati per servizio nella chiesa della Missione dall'anno 1791: ... Si dà principio alla Messa ed al canto delle Profezie, che van a terminare poco dopo la Messa detta con posatezza. Se il celebrante ha tempo a mettersi il piviale, recita il capitolo e l'« Oremus », altrimenti il Superiore o l'Ebdomadario... Novena del S. Natale coll'intervento delle truppe alle ore 9 ... contemporaneamente al canto di Profezie, seguite dalla benedizione... ». Così si è usato in alcune nostre case fino a pochi anni addietro.

Ma dal giorno in cui la funzione serotina ebbe ad imporsi, la novena di Natale si trasportò pure alla sera e tutta la funzioncina

s'imperniò sulla benedizione eucaristica, che dette alla novena un carattere del tutto eucaristico, ammesso dal citato decreto 2250, VI. Che in alcune località si sia dato un cerimoniale diverso e con un carattere « di preparazione al Natale compiuta nella penitenza » con paramenti violacei, non lo escludo. Però il cerimoniale con paramenti bianchi non vuole « trasformare il tempo dell'Avvento »... « in una celebrazione anticipata della nascita del Redentore », solamente non si vuole soffocare « la gioia (traboccante) caratteristica dell'attesa »; anzi si vuole restare nello spirito della liturgia dell'Avvento e nella semplicità del cerimoniale, creatosi attraverso gli anni e tanto conforme alla semplificazione, in atto, delle rubriche.

Il Righetti parlando del tempo di Avvento dice testualmente: « ... E' vero ad ogni modo che il digiuno dell'Avvento, a differenza della Quaresima, non passò mai nei testi liturgici del Breviario e del Messale... Ammettendo l'attuale carattere esteriore di penitenza e di mestizia, bisogna avvertire che questo carattere penitenziale dell'Avvento non rimonta all'epoca primitiva. I numerosi responsori dell'ufficio di questo tempo e le orazioni del Sacramentario Gelasiano, passate generalmente nel Gregoriano, accennano soltanto ad un vivo desiderio della venuta del Redentore ed alla preparazione spirituale che i fedeli, mediante la purificazione del peccato, debbono fare per ben riceverlo; ma nessuna allusione a sentimenti di tristezza... Ancora oggidì, l'« Alleluja », non solo si tralascia mai nella Messa, ma anche nella composizione di molte antifone dell'ufficio. Possiamo dunque ritenere che il carattere fondamentale dell'Avvento è piuttosto quello « di un santo entusiasmo, d'una tenera riconoscenza e d'un intenso desiderio della venuta del Redentore » (RIGHETTI, Vol. II, pag. 40; SCHUSTER, Lib. Sacr., II, 110).

Dopo tutto ciò, viene da sè che la gioia che si vuole dare alla novena di Natale con l'uso dei paramenti bianchi e dinnanzi al SS. Sacramento esposto non si allontana affatto dal carattere dell'Avvento; essa è chiamata in molti luoghi « la novena dei bambini » e giustamente: non sono essi l'espressione della gioia?

D'altra parte il complicare una simile funzioncina non parrebbe conforme alla vigente riforma semplicistica della liturgia, facendo eccezione di quell'incensazione al « Magnificat », modellata sui Vespri, che si è tramandata.

P. GIUSEPPE TAMAGNONE C.M.

DIVO BARSOTTI, *Il mistero cristiano e la parola di Dio* - Libreria Fiorentina - pagg. 362 - L. 1.000.

Il mistero cristiano è l'opera di Dio che si realizza nell'Incarnazione della Voce. La Parola crea l'universo, si manifesta all'uomo, tramite il Profeta; è comunione dell'uomo con Dio. Sulla parola di Dio è fondato l'universo, l'elezione giudaica ed il regno di David. La Parola rivolta all'uomo è legge, che avrà il suo compimento nel sacrificio della Croce. Infine la Parola creatrice, della legge e dei « Profeti » incarna, diviene come uno di noi. E' Gesù il Cristo!

Oggi la parola è presente nella Chiesa, corpo mistico di Gesù.

Parola che prega nella liturgia, che prolunga, per mezzo del Sacerdote; l'Incarnazione, che proclama il Regno di Dio nel mondo.

Al Cristiano si manifesta nella S. Scrittura, nei Santi ma specialmente nell'Eucaristia e nella preghiera. La parola resta nella Chiesa ed opererà in essa, finchè tutti gli uomini non avranno ricevuto i frutti della Redenzione.

P. Bonaventura da Gangi, Cappuccino, *Gli ecclesiastici in Italia* - Edizioni Paoline, 1958, pag. 516.

L'opera è divisa in due parti: la prima ha per oggetto gli enti ecclesiastici; la seconda le persone fisiche.

Dopo aver dato il concetto di « ente ecclesiastico » e di « riconoscimento civile », e dopo avere esposto le condizioni generali e le conseguenze giuridiche del riconoscimento, l'autore descrive la procedura speciale per il riconoscimento di nuovi enti, quali i benefici, cappellanie, parrocchie, canonicati, istituti religiosi, seminari diocesani e religiosi, terz'Ordini, confraternite, pie unioni, associazioni di azione cattolica, fondazioni di culto, orfanotrofi, asili, scuole, chiese, fabbricerie, ecc.

Quindi passa a trattare dei beni ecclesiastici, a proposito dei quali è interessante il confronto tra le norme canoniche e civili, e in particolare l'art. 20 della Costituzione italiana, per cui sostiene che sarà impossibile in Italia una legge ordinaria di incameramento totale o parziale dei beni ecclesiastici, pur rimanendo questi soggetti alle leggi generali sui beni di tutti gli enti.

L'autore poi passa a parlare delle condizioni giuridiche del patrimonio ecclesiastico, dell'autorizzazione governativa agli acquisti, della procedura per ottenere la detta autorizzazione in conformità anche alle recentissime istruzioni ministeriali.

Nuova e originale è la trattazione sotto il profilo civilistico delle pie volontà di cui ai canoni 1513-1517 e delle pie fondazioni di cui ai canoni 1544-1551.

La complicata materia tributaria è ridotta a sistema per quanto riguarda gli enti ecclesiastici. Dopo aver commentato l'art. 29, lett. *h*), del Concordato sulla equiparazione del fine religioso a quello di beneficenza ed istruzione e sulla esclusione di speciali tributi a carico degli enti ecclesiastici, l'autore distingue le imposte dirette dalle indirette e studia sotto quali condizioni sono sottoposti a tributo gli edifici e le entrare ecclesiastiche, i proventi di culto, le oblazioni e le iberalità alle chiese, il vino, i materiali di costruzione, il valore locativo, le comunità familiari, ecc.

Nella seconda parte l'opera presenta più originalità, perchè una trattazione ampia ed organica sullo stato giuridico dei chierici e religiosi in Italia ancora mancava, e perchè molti argomenti sono stati trattati per il primo dall'autore sotto il profilo civilistico, quali, per esempio, la vocazione ecclesiastica e religiosa, la compatibilità di parecchi uffici civili con il carattere ecclesiastico, gran parte della disciplina religiosa, l'ubbidienza e la povertà religiosa, il diritto di autore dei religiosi, ecc.

In riferimento agli artt. 1, 4 e 7 della Costituzione l'autore proclama che la vita ecclesiastica e religiosa, anche di pura contemplazione, è socialmente utile, ed eventuali leggi di soppressione religiosa o di limitazione all'ingresso nella vita ecclesiastica sono anticostituzionali: anche i religiosi di vita contemplativa, infatti avendo dritto al voto nelle elezioni, fanno parte del « popolo » in cui, secondo l'art. 1 della Costituzione, risiede in Italia la sovranità. Esamina infine i riflessi giuridici dell'entrata nello stato ecclesiastico e religioso da parte di coloro che hanno vincoli ed obblighi speciali, quali i coniugati, i fidanzati, i padri e figli di famiglia, i debitori, ecc.

Per quanto riguarda i privilegi clericali l'autore sostiene la persistenza dopo il Concordato del *privilegium fori* nelle cause contenziose e anche a favore delle persone morali; dilucida la insequestrabilità degli stipendi degli ecclesiastici, espone ampiamente le condizioni, sia canoniche che civili, che consentono o vietano agli ecclesiastici di esercitare gli uffici laicali in genere ed in specie, quali notaio, esattore, agente postale, medico, farmacista, infermiere, sindaco, consigliere comunale, deputato e senatore, giudice popolare, avvocato, procuratore, testimonio, ecc., e spiega le norme per ottenere la esenzione dal servizio militare.

Nella delicata questione dei rapporti tra politica e religione l'autore sostiene la obbligatorietà del voto nelle elezioni politiche ed amministrative e la necessità di darle secondo le direttive della Chiesa e contro i partiti anticattolici; ritiene ancora valida, salvo il dovere della lotta nel sacro ministero contro i partiti contrari alla Chiesa, la proibizione fatta da Pio XI ai sacerdoti e religiosi di iscriversi e militare in qualsiasi partito politico.

Espone il diritto dei sacerdoti di non venire interpellati o richiesti a dare informazioni su cognizioni segrete avute nel sacro ministero, estende tale facoltà anche ai superiori religiosi laici e sostiene che, per quanto riguarda il segreto sacramentale, la deposizione del sacerdote, anche sciolto dal sigillo sacramentale, deve ritenersi invalida.

Molto ampia è la trattazione sui beneficiati e l'amministrazione dei benefici, sui parroci, sui supplenti di congrua e sulla procedura da seguire per ottenere la liquidazione a favore dei nuovi beneficiati.

Similmente molto estesa è la trattazione sui doveri dei religiosi, in relazione ai doveri di ubbidienza e di povertà, sugli atti giuridici da farsi in occasione della professione, sui loro rapporti con i loro congiunti specialmente in caso di bisogno, sulle attività esterne che possono svolgere sotto l'obbedienza dei superiori.

L'autore esamina i singoli istituti giuridici alla luce non solo dei Patti Lateranensi, che costituiscono il fondamento della legislazione ecclesiastica italiana, ma anche della Costituzione, del codice civile e di tutta la legislazione vigente al 4 ottobre 1957, compresa quella della Regione siciliana.

Esamina ancora la dottrina e la giurisprudenza dal 1929 in poi. In tutte le questioni espone le opinioni espresse precedentemente dagli altri e propone la sua sostenendola con validi argomenti.

Lo scopo principale dell'opera è la ricerca dei mezzi tecnici perchè gli istituti canonici sortiscano gli effetti civili in Italia. L'autore distingue chiaramente i casi in cui gli effetti civili vengono riconosciuti dall'ordinamento statale mediante il rinvio, ricettizio o formale, al diritto canonico, dai casi in cui la legge della Chiesa non richiamata rimane solo obbligazione naturale o di coscienza di fronte alla legge civile.

Nel suo studio l'autore non solo si serve di una profonda ermeneutica del testo legislativo, ma risale anche allo spirito della legge e ai principi fondamentali del diritto e di ordine pubblico, sia canonico che civile, e cerca di concordare, per quanto è possibile, i due ordinamenti.

La numerosa bibliografia generale e speciale rende l'opera più preziosa per gli studiosi, mentre l'indice analitico ne rende facile la consultazione.

Il volume risulta un completo manuale scientifico e soprattutto pratico, necessario per il clero e gli studiosi di diritto, utilissimo per tutti.

R. Hasseveld. *Il ministero della Chiesa* - Ediz. Paoline. pp. 325.

La tentazione più grande di tanti fedeli, specialmente quelli dal cuore generoso e impaziente, riguarda oggi la fede nella Chiesa, la fiducia nell'autorità ecclesiastica, i rapporti de ilaici col clero. Talvolta perfino i cattolici rivelano uno stato di incertezza, di critica, di «venerazione irrita» direbbe Mauriac, nei confronti della Chiesa e dei suoi rappresentanti.

A tutti costoro presentiamo la traduzione italiana di quest'opera del ch.mo Prof. R. Hasseveldt, che da tanti anni insegna teologia fondamentale nel Seminario di Lilla e allarga il suo apostolato con conferenze a laici e religiosi.

Il dotto A. non si nasconde l'insidia che oggi annebbia tante menti, cioè la distinzione tra l'aspetto divino — soprannaturale e l'aspetto umano — naturale della Chiesa. Distinzione che giustificherebbe per alcuni il rifiuto della così detta chiesa terrestre e gerarchica per aderire ad una pretesa chiesa spirituale e crismatica. L'A. focalizza il mistero della Chiesa dividendo il suo studio in tre parti.

La prima parte: (ciò che resta nella Chiesa) presenta il suo aspetto ontologico. La chiesa partecipa in Cristo alla vita della SS. Trinità,è in Cristo figura della Trinità, si dilata nella Comunione dei Santi, è la stessa linfa divina che nei Sacramenti sostanzia ogni anima di redento.

Nella seconda parte, l'A. analizza le tappe del disegno di Dio. (Ciò che muta nella Criesa). Dall'A. al nuovo Testamento, alla predicazione di Gesù fino alla consumazione del mondo nell'apocalisse, la Chiesa è sempre all'origine e al termine delle cose. E' il suo aspetto storico. Il progresso della Rivelazione segna il progresso nei mezzi di salvezza.

L'opera si chiude con una meravigliosa sintesi dei due elementi umano-divino della Chiesa. Il merito, la perfezione, se si

vuole, il paradosso della fede del cristiano consistono proprio nel credere alla Chiesa invisibile attraverso quella visibile, aderire a Dio e a Cristo nella Chiesa in unione di grazia e in umiltà di cuore.

Dottrina soda esposta con tanta chiarezza, ricca di prove scritturali e patristiche col calore proprio di chi vuol insegnare ed educare. E' una teologia della Chiesa che Mons. Piolanti sull'Osservatore Romano definisce giustamente « manuale facile, sicuro, moderno e attraente ».

P.C.I.

GIUSEPPE MAUSBACH - *Teologia Morale* - Vol. II. La Morale speciale. I doveri religiosi. - Vol. III. I doveri morali della vita terrena. Dottrina morale dell'Apostolato per l'avvento del regno di Dio nella Chiesa e nel mondo. - Edizioni Paoline

Il Mausbach fu professore all'Università di Münster dal 1892 al 1931: il suo manuale, in lingua tedesca, di Teologia Morale, diventò uno dei più diffusi e preferiti dagli studiosi e dal Clero. Dopo la sua morte Peter Tiscleder curò una rinnovata edizione dell'opera che è oggi arrivata alla nona ristampa. Ottimamente perciò le Edizioni Paoline ne hanno curato la traduzione italiana che è giunta già alla seconda edizione. Anche soltanto da ciò si ha la prova della bontà della trattazione e della efficacia che può esercitare nel mondo moderno.

Abbiamo sott'occhi il secondo e terzo volume della morale speciale. Il secondo tratta dei doveri religiosi: nella prima parte espone i doveri morali relativi allo sviluppo della vita divina donataci in Cristo nell'esercizio delle Virtù teologali: nella seconda il dovere morale della glorificazione di Dio come partecipazione alla lode che Cristo rende nel culto della sua Chiesa. L'opera è impreziosita da una ricchissima bibliografia indicante le fonti più sicure e selegionate a cui la trattazione ha attinto e che si può usufruire per gli sviluppi che si credesse di apportarvi.

Il terzo volume della Morale speciale espone i doveri morali della vita terrena, e la Dottrina dell'apostolato per l'avvento del regno di Dio nella Chiesa e nel mondo. E' diviso in tre parti: nella prima si trattono i doveri dell'apostolato per l'avvento del regno di Dio nel campo sociale-personale: nella seconda i doveri dell'apostolato del regno di Dio nel campo sociale e materiale: nella terza i overi dell'apostolato per l'avvento de regno di Dio nel campo sociale-ideale.

Merito dell'opera si è questo: non si ferma ad un'arida esposizione di sistemi: tanto meno si indugia in una casistica pesante ed arcaica: ma con una sintesi cristologica unita all'approfondimento speculativo della materia cerca di formare il vero cristiano edificando in lui il regno di Cristo perchè lo possa vivere e diffondere nella famiglia e nella società.

Il manuale adunque si presenta come un'opera di polso, quanto mai opportuna ed efficace alla nostra società contemporanea.

LIBRERIA ED. VATICANA, *Horae Diurnae Breviarii Romani* - Terza ed. - Vol. in-18°.

Questa nuova edizione liturgica si presenta quanto mai comoda all'uso, grandemente idonea alla recita delle preci orarie senza bisogno di ripetere l'Ordinario per l'Ufficio feriae. Riporta tutti gli uffici recenti, compreso quello del triduo della Settimana Santa. In principio e al termine del volume vi sono pagine fisse che riportano il Benedictus, il Magnificat, le Preci feriali, le Antifone finali della B. Vergine e le formule più brevi.

L'Edizione è nitida con caratteri rosso neri, su carta indiana, con bella veste tipografica ed elegante legatura in pele con taglio rosso (L. 3.200). Il volume è leggerissimo (gr. 260): è perciò di grande comodità sia in sede che in viaggio e si può adoperare con evidente facilità.

Mons. LUIGI MARIA TORCOLETTI - *Il Processo di Galileo - Clero ed astronomia* - Con prefazione di S.E. il card. Costantini Scuola Tip. Artigianelli - Monza, 1956 - L. 1.000 (Presso l'Autore - Casa del Sacerdote - Loano).

Mons. Torcoletti, già simpaticamente noto per varie pubblicazioni d'indole pratica e divulgativa, ha acquistato una nuova cospicua benemerenza con quest'opera che unisce l'intento apostolico con la precisione storica e scientifica.

Nella prima parte affronta il *Processo di Galileo* con ampiezza di vedute e con perfetta obbiettività, presentando la questione galileiana in tutti i suo aspetti ed in tutte le sue referenze con l'autorità giurisdizionale e dottrinale della Chiesa, sfatarvi i numerosi errori ed i molteplici pregiudizi con cui una critica settaria aveva cercato di inquinarla e facendo oscillare la verità sicura ed inoppugnabile quale risplende dalle fonti storiche più sicure e selezionate. Ogni lettore imparziale ne potrà dedurre che la Chiesa non ha mai, neppure con l'episodio del processo di Galileo, inteso condannare, nè la vera scienza nè ogni sicuro progresso scientifico.

Nella seconda parte l'illustre Autore da risalto alle benemerenze del Clero nel campo delle scienze astronomiche. Se per l'innanzi una esposizione detagliata del largo contributo recato dal Clero cattolico, sia secolare che regolare, allo sviluppo della scienza tanto ardore degli astri non era mai stato pubblicato.

Mons. Torcoletti ha colmato una vera lacuna, dimostrando non solo la perfetta conciliazione tra la fede e la scienza, ma l'apporto che la stessa fede può dare al progresso della vera scienza.

Il volume che è frutto di lungo studio e di frazionate ricerche fatte nel corso di parecchi lustri è preceduto da una bella presentazione di S.E. il Card. Celso Costantini e da una lettera di congratulazioni ed auguri inviata a nome del Santo Padre Pio XII da S.E. Mons. Angelo dell'Acqua. Anche noi ci congratuliamo con Mons. Torcoletti per la sua bella ed utile pubblicazione a cui auguriamo larga diffusione, come ben si merita.

Prof. GIACOMO SARTORI, *Appunti di Sessuologia* per educatori e Sacerdoti, con prefazione del prof. Sergio Gedda - Vol. di 108 pag. - Ed. Orizzonte Medico - L. 250.

Ecco un libro che sacerdoti ed educatori non debbono ignorare per poter dare giudizi sicuri su di un problema sempre arduo ed urgente e diffondere direttive opportune ed efficaci a quanti specialmente giovani, sono assillati dalle questioni sessuali.

Il contenuto è di grande importanza e di tutta attualità tratta dei seguenti temi: 1. Importanza e limiti dell'educazione sessuale - 2. Stati ipersessuali e continenza sessuale - 3. Aspetti biologici della continenza periodica - 4. Il problema dell'omosessualità - 5. Indicazioni bibliografiche.

Il Sartori, docente di Clinica Dermosifilopatica all'Università di Roma, e membro autorevole dell'Unione Medici Cattolici era particolarmente indicato a trattare una materia di sua natura scabrosa ma di perenne attualità; ed ha facilitato quella collaborazione tra medici ed educatori che ai nostri giorni è assolutamente necessaria onde preparare cristianamente la moderna gioventù alla missione voluta dalla divina Provvidenza col comando del « Crescite, multiplicomini et replete terram ».

L'ARTE NELLA VITA - La Marcelliana di Brescia ha iniziato questa nuova ed originale Collana che intende illustrare i vari aspetti della vita con i capolavori dell'arte. I capolavori dell'arte non hanno solo un valore ascetico, ma raggiungono un vero e proprio valore vitale nel senso che, suscitando ricordi e ammirazione e sviluppando sentimenti e nozioni, istituiscono e rendono serena e fanno lieta la vita. Ottima fu dunque l'idea di questa Collana, che, dai volumi già editi, si rivela quanto mai interessante e dilettevole, sia con la parte di vascolica che contiene, sia specialmente con la riproduzione edi capolavori antiche e moderni che impreziosiscono e rendono attraenti i vari volumi. Ne abbiamo sott'occhio tre.

Il Natale, di HEINRICH LÖTZELER con traduzione dal tedesco e adattamento di *Marco Rosci.* Col frontispizio che riproduce a colori l'adorazione di fra Filippo Siggi (1459) riproduce 25 illustrazioni riferentesi al soggetto così suggestivo del Natale riproducenti i capolavori dei nostri più celebrati. Nella didascalia poi, accennate le fonti evangeliche e postevangeliche del grande mistero, i singoli quadri vengono illustrati con sobrietà ma con completezza in modo che si possano convenientemente conoscere, esaminare e gustare con molto profitto artistico e spirituale.

La vita di Maria di HILDE HERRMANN, pure tradotto ed adattato da *Marco Rosci.* I vari quadri della vita di Maria SS., ispirati dal Vangelo e dalla tradizione cattolica, sono qui ritratti pure in 25 riproduzioni di classici che vanno dal Tiziano al Pacher e che, come in una galleria varia e parlante, riproducono tutta l'esistenza dlela Vergine, dalla nascita alla gloriosa incorònazione. Una « Mariologia artistica » si potrebbe definire questa varietà che

interessa, piace ed aumenta il fervore e la fiducia nella celeste Regina.

In casa di CUSCELA BRUNO, tradotto dal tedesco ed adattato da *Marco Rosci*. E' il terzo fascicolo che presentiamo, e che si riferisce all'intimità o dalla pace armoniosa della vita domestica. Si può ancora parlare di intimità casalinga nell'epoca delle cose razionali, dai grattacieli, dalle baracche di legno e dai campi per i profughi? Ma bisogna dimenticare che dipende sempre dall'uomo il crearsi la sua intimità casalinga con la pienezza del suo cuore e la fermezza della sua volontà in comunione con la strada, il villaggio o la città. A questo ideale il fascicolo nostro, con gli insegnamenti che riproduce e le illustrazioni nitide antiche e recenti che riporta, intende portare aiuto, luce e sprone.

La trattazione ha due temi fondamentali: la casa come organizzazione di vita e la casa nel corso della storia: temi, come si vede, attraenti, interessanti e pratici; intendono ad attuare il programma umano, civile e cristiano che tutti possono avere una casa e nella casa possono trovare pace, serenità, gioia per tutta la vita.

P. ARMINJON - *Le Mouvement Oecumenique* - Epports faite pour réaliser l'union on le rapprochement des Eglises chrétiennes - P. Lathielleux, editeur - Paris, 1955.

L'operetta ha lo scopo di tracciare gli sforzi compiuti per realizzare tra le Chiese Cristiane un'unione e un riavvicinamento che fino ad oggi furono solo parziali ed incompleti. Per una parte la Chiesa Cattolica e alcune chiese protestanti non hanno partecipato a questo movimento, e le chiese ortodosse vi hanno partecipato solo in scarsa misura, d'altra parte la federazione e le alleanze concluse tra le diverse chiese sorte dalla Riforma, hanno lasciato sussistere la differenze che separono le loro dottrine; e se un'unione fu realizzata essa ha consistito in una dichiarazione di fede espressa in termini molto genuini.

Gli statuti del Consiglio costituito nel 1948, hanno indirizzato le loro attribuzioni a donare alle Chiese Cristiane « che accettano Gesù come Dio e Salvatore » il mezzo di raffrontare le loro dottrine e di ricercare in comune la soluzione dei problemi che presentano le nuove condizioni della vita sociale.

SDRINCOLA P. PAOLINO OFM., *La Chiesa contro la bestemmia* - Tip. Porziuncola, Assisi.

E' un estratto della tesi che il chiarissimo Minorita ha difeso all'esame di laurea nel Pontificio Ateneo Antoniano di Roma. La tesi « Ecclesiae doctrina circa blasphemiam » si sviluppava in tre parti: i Santi Padri, la Legislazione ecclesiastica, i teologi. Il secondo capitolo di maggiore importanza pratica forma l'oggetto di questo estratto· chiaro, completo, convincente. Potrà essere di molta utilità ai Sacerdoti ed a quanti partecipano alla Crociata antiblasfema intesa ad estirpare il mal vezzo dai costrumi del popolo italiano.

Autori vari (teologi, esegeti, pubblicisti), *Il giudizio universale* - Lezioni tenute in Assisi al XIII Corso di Studi Cristiani - Vol. XIII in continuazione della spiegazione del « Simbolo » - Assisi, 1956, ediz. Pro Civitate Christiana (25 x 18), pagg. 183 - L. 600.

Dopo il successo degli altri volumi, su quest'ultimo che chiude la serie sulla spiegazione del Simbolo, i commenti sono superflui. Il metodo continua ad essere vivace ed attuale, le conferenze conservano pure una certa unità, anche se i conferenzieri sono diversi. Quanto mai pratiche le conferenze tenute dagli Eminentissimi Cardinali: Lercaro e Siri, quelle tenute dal Carnelutti e Gasbarrini, in tutte le altre c'è sempre uno sviluppo dottrinale ed esegetico completo, nè manca quello stesso artistico, per es., la conferenza di Dioclecio Redig de Campos, sui « Tre aspetti del Giudizio » di Michelangelo. Mi si permetta di segnalare nuovamente quella del Card. Siri, in quanto, secondo me, dà veramente il tono giusto a tutto l'intero volume, e qui basta citarne il titolo significativo: « Sulla legge dell'amore sarà giudicata l'umanità ».

Felice Bruni, *L'origine del linguaggio* - Universale Studium, n. 59, pag. 176, Roma, 1958 - L. 300.

Sul problema dell'origine del linguaggio mancano opere recenti, pur in tanto fioritura di ottimi vocabolari etimologici. Due dottrine si contendono il campo: una suppone che il linguaggio sia stato creato in modo convenzionale e arbitrario; l'altra ritiene che esso si sia svolto in maniera spontanea, da suoni naturali tuttora vivi sulle nostre labbra. Per una parte del linguaggio (elementi interiettivi, infantili, chiaramente imitativi) l'origine naturale è universalmente riconosciuta. L'autore del volume porta argomenti a sostegno dell'origine naturale di tutto il linguaggio, che si rivela, in massima parte di derivazione onomatopeica.

Nell'*Introduzione* sono riferite opinioni di glottologi moderni sull'importanza da essi attribuita all'onomatopea nella creazione di parole antiche e recenti. L'opera s'inizia con un approfondito studio dell'onomatopea in generale. Vengono poi esaminati, raccolti in nove gruppi omogenei, tutti i rumori della natura, e i corrispondenti elementi imitativi, che sono seguiti nello svolgimento dei significati. In parecchi gruppi di onomatopee è dato notare balzi nell'astrazione. Ma il vero « nucleo germinale del linguaggio astratto » è trovato dall'autore nelle onomatopee di percussione e di rottura, adottate per esprimere i concetti di « battere, rompere » capaci di infiniti sviluppi. L'ipotesi dell'arbitrio, dimostrata inammissibile nel campo dell'onomatopea, viene esclusa anche in quello delle radici verbali, che si rivelano onomatopee spiritualizzate.

Nell'*Appendice* si accenna al bambino creatore di parole, alle epoche del linguaggio, e agli elementi di natura non imitativa: interiettivi, infantili, dimostrativi.

Il lavoro è condotto con metodo scientifico, e illuminato nelle singole parti da considerazioni di fisiologia e di psicologia. Per

quanto si riferisce alla spiritualizzazione delle onomatopee di percussione e di rottura, che rappresenta il contributo più importante dell'autore nello studio dell'argomento, vengono riportate osservazioni di parecchi glottologi che racchiudono in germe le idee svolte nel libro.

I. FORNARO, *Incontro alla vita* - Collana « Edificare » - Editrice « Aurora » - 2ª Edizione con Presentazione di Carlo Trabucco - L. 550.

E' un prete soldato che « con molta amabilità e con sottile tatto » guida le reclute delle armi e dell'esistenza « Incontro alla vita ». Incomincia con un imperativo categorico: « Prepariamoci! ». E' necessaria sempre la preparazione per ogni intrapresa: lo è tanto più per uno stato così importante e formidabile di tanta responsabilità qual'è lo stato matrimoniale.

Nella prima parte « Conosciamo il matrimonio » tratta in tre capitoli: Che cosa è il matrimonio; il disegno e il piano meraviglioso di Dio Creatore; le proprietà del matrimonio. Nella seconda: « Prepariamoci », tratta della Preparazione remota: Educhiamoci alla purezza; educhiamoci all'amore; educhiamoci al sacrificio; le doti di due spesi felici. Nella preparazione prossima tratta: il difficile periodo del fidanzamento; il rito nuziale e la Messa per gli sposi. Sono capitoli brevi, condotti con proprietà e chiarezza: esposti con uno stile limpido e piacevole: si leggono con gusto ed apportano luce, slancio, fortezza di propositi e sante risoluzioni.

Servono, oltre che ai giovani, agli educatori ed a quanti hanno l'onore e la responsabilità di disporre i candidati al matrimonio al grande passo che li legherà per la vita e collaboratori di Dio nel mantenere in piena efficienza il grande flutto delle generazioni umane.

Congratulazioni all'esperimentato e geniale autore e auguri di larga diffusione all'opera indovinatissima e quanto mai opportuna.

P. ANGELO RAINERO, *S. Giuseppe, padre verginale di Gesù* - Milano, 1956, Via delle forze Armate, 202 - (17 x 12,5), pagg. 246.

Sono 31 meditazioni, dove non manca la grazia e l'erudizione, buona parte di quanto di meglio è stato scritto sull'argomento.

NICOLA FERRANTE, *Storia meravigliosa di S. Gerardo Maiella* - Roma, 1955 - Ediz. Padri Redentoristi, (21,5 x 15,5), pagg. 466.

San Gerardo Maiella, il popolare « Patrono delle Madri », è rievocato in questo libro come in una storia che conservi il fascino dei romanzi migliori. Doveva avere certo una volontà adamantina se, respinto prima dai Cappuccini e poi mandato dai Redentoristi con questa lettera commendatizia poco promettente sin dall'inizio: « Ti mando un soggetto inutile, ecc. », emise, come santa Teresa d'Avila, il voto più pazzesco (pazzesco, se non ci fosse stata una particolare ispirazione divina), cioè quello di eleggere sempre come

regola di azione ciò che gli sembrava più perfetto. Il libro non trascura di descrivere l'ambiente che fu in comunione col Santo, la leggenda e il folclore.

Riassumendo: è un'interessante lettura, utile sotto diversi aspetti, e specie per coloro che attendono umilmente di vedere esaudito dalla Chiesa, il loro desiderio, quello che proclami san Gerardo « Patrono della Maternità e dell'Infanzia ».

P. DALLARI

L'Apocalisse di S. Giovanni, con commento di Giuseppe Bonsirven, traduzione di Umberto Massi - Ediz. Universale Studium - Roma, pag. 332, legato - L. 1.500.

L'*Apocalisse di S. Giovanni* è certo uno dei testi meno noti e, sotto alcuni aspetti, più difficili di tutto il Nuovo Testamento, pur costituendo un grandioso messaggio di speranza e di vittoria cristiana.

Come difatti afferma il Bonsirven nella prefazione al commento già apparso nella *Verbum Salutis* e che ora l'Editrice Studium pubblica nella versione italiana « il genere letterario adottato dall'Autore, quello delle visioni simboliche non rivelando che spazi limitati di un futuro indefinito, lontano, temporale e soprannaturale, bastava ed in maniera eccellente per lo scopo prefisso. Si voleva cioè provocare nei cristiani, duramente travagliati dalle prove e dalle tribolazioni, una speranza ed un coraggio indefettibili, mediante l'evocazione d'un avvenire radioso vicinissimo perchè già cominciato, e tuttavia destinato a svilupparsi e ad innalzarsi verso il trono di Dio e dell'Agnello ».

Ma proprio la natura di un genere ormai desueto ha portato alla difficile comprensione da parte dei lettori d'oggi, e se così può dirsi, alla perdita del valore di speranza e di incitamento che ha l'opera.

Il tono del commento, proprio alla collana *Verbum Salutis*, è tale da permettere al lettore una immediata comprensione del testo e da far rifulgere tutti i valori dell'Apocalisse. Ed anche a questo volume arriderà il successo che hanno avuto sia i Vangeli come gli Atti degli Apostoli, già apparsi nella traduzione italiana.

P. BASILIO DA MONTECHIARO, *Evangelario ed epistolario festivo* - Padova, 1956 - Editrice La Gregoriana, seconda ediz. riveduta (22 x 16), legato, pagg. 160.

L'A., oltre ad aver ricevuto la sua prima preparazione al P. I. Biblico di Roma, continuando ad approfondire la sua cultura, ci ha dato un utilissimo testo per leggere la parola di Dio ai fedeli, nella sua genuità, prima ancora d'iniziarne la spiegazione. Questo libro sta veramente bene sull'altare, non solo perchè l'edizione ha la sobria eleganza e chiarezza di caratteri di un buon « Messale », ma perchè l'A. si considera « un umile servo del testo da tradurre. Testo che deve da lui essere rispecchiato nella nuova lingua, senza che il testo stesso sia abbellito o rinforzato o rammollito o chiarito

o oscurato nei confronti dell'originale ». I testi orientali antichissimi, in questa nuova traduzione, sembra che si rispecchino nella nostra lingua con il loro candore, semplicità, e noncuranza a volte stilistica (lo stile, la cesellatura pedante, la rettorica dell'uomo), per far risplendere l'arte di Dio, che va dritta al cuore, anche con una semplice lettura dei libri sacri, purchè anche questi non siano alterati dall'arte dell'uomo.

Sac. Lorenzo Longoni, *Il libro della preghiera* - Monza, 1956, Via Volturno 26 - (16 x 10,5), legato, pagg. 500 - L. 600 (Per copie non inferiori alle 49 particolari sconti).

Ai pregi dell'edizione tipografica (carta indiana finissima e resistente, a due colori, con legatura solida e moderna, formato tascabile), questo libro, che può servire come Messalino e Vesperale, serve pure come libro di pietà per ragazzi. La terza parte del libro è pure ricca di riti, cerimonie e formule, le più comuni, in modo che il giovane prenda interessamento alle pratiche della liturgia e interessandosi impari e mediti sul gran dono di una fede che parla anche attraverso i riti.

George L. Kane, *Perchè sono entrata in convento?* - Alba, Ediz. Paoline 1956, 19x13, pag. 265 - L. 400.

« Perchè si fanno suore? ». E' l'interrogativo che si pongono molti uomini moderni. Spesso le credono imboscate, fallite, deluse, anormali. L'A. alza il velo del mistero nel presente libro in cui 24 suore d'America, d'Europa e del Giappone narrano la genesi e lo sviluppo della loro vocazione. Erano ragazze di una invidiabile posizione sociale, alcune non convertite, altre fidanzate. Con uno stile brioso e palpitante ci narrano la loro vita, le difficoltà che incontrarono e come alcune furono inesistibilmente ghermite da Dio, nonostante le loro biricchine resistenze.

Lo scopo prefissosi dall'A. fu di tracciare un quadro esatto della vocazione e i segni per scoprirla, e ci sembra che abbia raggiunto eccellentemente lo scopo.

Inoltre, ci colpì il senso di pace e di felicità che regna in queste anime.

Scrive una di esse, convertita, ex fidanzata: « Come posso scrivere la gioia che provo nel vivere con Lui una vita d'amore intimo e segreto?... La mia penna non è in grado di descriverlo. Quello che posso fare è di baciare il mio anello ed esclamare....: " Grazie, Amor mio, perchè Tu solo, e non altri, hai voluto prendere possesso di me ". E' vero che c'era stato un preludio al mio amore, ma questa volta posso dire di essere innamorata dalla testa ai piedi, ma di Dio » (pag. 76).

Siamo grati. all'A. d'averci dato un libro tanto interessante che servirà ad illuminare molte menti, a spegnere non pochi pregiudizi e ci auguriamo che per molte anime sia il faro-guida della loro vita.

Don Giovanni Bianchi, *Al seguito di un battaglione alpino* - Tipografia Nazionale Giuseppe Sai, Vigevano 1954.

La vita e l'apostolato fra gli «Scarponi» di un giovane Cappellano Militare è descritta con tutto il fascino che una dedizione disinteressata di un sacerdote può avere.

Don Giovanni Bianchi trasfonde la sua esperienza e specialmente il suo cuore vibrante d'amore per i suoi alpini capaci di eroismo per la Patria e per la Fede; i quali, anche se a volte bestemmiano, sono, in fondo, bravi ragazzoni capaci all'occorrenza di festeggiare il compleanno con una buona confessione e comunione e di recitare il Rosario sotto la tenda mentre fuori fischia il vento ed imperversa la bufera.

Il libro, redatto in forma di diario, avvince ed interessa.

Per la Revisione Ecclesiastica: P. Ceslao Pera O.P.

Direzione e Ammin.: L.I.C.E. - Via Assarotti, 10 - Torino

Abbonam. anno 1960 - L. 1300 - Estero L. 2600 - c/c Postale 2-111

Roberto Berruti, *direttore responsabile*

Autor. P.W.B. n. P.R 15 del 10-7-1945 - Tip. E. Bono, Via S. Paolo 12 - Torino